

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 28 maggio 2025, n. 165

D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii. – D.G.R. n. 392/2024. Modifica e sostituzione dell’Allegato A relativamente alla “Profilassi delle malattie delle specie avicole - Salmonellosi”. Attuazione del Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027 e approvazione della Programmazione regionale attività 2025.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli articoli 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii.*;

Vista la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss.mm.ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii., *Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale*;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998 e ss.mm.ii., *Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

Vista la Legge Regionale n. 7/2004 recante lo Statuto della Regione Puglia;

Visto il Regolamento Regionale n. 20/2009 attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;

Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

Visti il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché il D.lgs. 30 giugno 2003, 196/03, art. 18 e ss.mm.ii., *Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/06 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari*;

Vista la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., con cui si è approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, recante l’adozione del succitato Atto di Alta Organizzazione, Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la Delibera G.R. 22 luglio 2021, n. 1204, con cui la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15 – bis, 15 – ter e 15 – quater;

Vista la Deliberazione G.R. 28 luglio 2021, n. 1289, *Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 - Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*, con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, *Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021*

e ss.mm.ii. *Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*, con cui la Sezione Promozione della Salute e del Benessere è collocata nel Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Visto l'incarico di Direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020 e confermato con Deliberazione G.R. n. 508 dell'08 aprile 2020 e prorogato con Deliberazione G.R. n. 582/25 fino al 30/06/2025;

Vista la L.R. n. 18 del 15/06/2023, *Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti*;

Vista l'Atto Dirigenziale n. 15 del 30 aprile 2025, con cui la Direzione del Dipartimento Personale ed Organizzazione ha determinato di affidare l'incarico di direzione ad interim del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, Struttura dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, alla dott.ssa Domenica Cinquepalmi;

Vista la Deliberazione G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024, *Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*.

VISTI, altresì

- Il Regolamento (CE) 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 e ss.mm. ii., *sul controllo della salmonella e di altre agenti zoonotici specifici presenti negli allevamenti*, che stabilisce norme e misure per la rilevazione e il controllo della Salmonella nel pollame;
- il Regolamento 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, *sull'igiene dei prodotti alimentari*;
- il Regolamento (CE) 1177/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame;
- il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, *relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento*;
- il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, *recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*;
- il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che annovera la salmonellosi nell'elenco delle malattie animali e zoonosi che possono fruire di un finanziamento a titolo di Programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, *relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)*, che stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, di cui all'art. 5 e all'allegato II, incluse le norme per l'organizzazione in base alle priorità e per la classificazione delle malattie che suscitano preoccupazione a livello di Unione;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020, *recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati*

e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.191, Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, che include la Salmonellosi e i relativi agenti zoonotici nell'allegato I, parte A, *Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza*, [...] in particolare a livello di produzione primaria [...] (art. 4, co. 2);
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117*;
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e s.m.i., *disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53*;
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e s.m.i., *attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016*;
- la Legge 2 giugno 1988 n. 218, *Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*, per quanto concerne l'indennità corrisposta per i capi abbattuti e per la distruzione di attrezzature, mangimi, prodotti agricoli e zootecnici non adeguatamente disinfettabili (art. 2, co. 4 e 4- bis);
- il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, *Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218 Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*
- il *Manuale Operativo per la gestione del Sistema di Identificazione e Registrazione I&R* e s.m.i., Allegato I al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23);
- il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2023, *Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli*, che in linea con il Regolamento (UE) n. 2016/429, fornisce specifiche indicazioni sulle misure di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli;
- le note prot. n. 6803-15/93/2022-DGSAF-MDS-P e prot. n. 38042-24/12/2024- DGSAF-MDS-P con cui il Ministero della Salute ha trasmesso e prorogato il *Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024*;
- la nota prot. n. 9935-13/03/2024-DGSAF-MDS-P, ad oggetto *Allevamenti familiari – Allineamento Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2022-2024*;
- la nota prot. n. 3491-05/02/2025-DGSAF-MDS-P, ad oggetto *Controlli ufficiali di biosicurezza settore suinicolo ed avicolo. Obiettivi per l'anno 2025*;
- i resoconti delle video-riunioni, tenutesi rispettivamente in data 28/02/25 e 14/03/25, nelle quali, a seguito di positività a *Salmonella Enteritidis* riscontrate in autocontrollo in un incubatoio, si sono discussi gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e sulle azioni intraprese da parte delle Regioni interessate;
- la nota prot. n. 14576-19/05/2025-DGSAF-MDS-P, ad oggetto *Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025-2027*;

- la nota prot. n. 15426-26/05/2025-DGSAF-MDS-P, ad oggetto *Protocollo gestione comunicazioni/flusso dati e misure sanitarie a seguito di positività a Salmonelle rilevanti per la salute pubblica – riproduttori.*

CONSIDERATO CHE

il *Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025-2027*, sostituendo integralmente i precedenti Piani, definisce modifiche sostanziali, atte a rinforzare le strategie di controllo e a contenere l'incidenza della malattia, così di seguito riportate :

- Controllo ambientale obbligatorio in allevamenti di polli e tacchini da carne con positività recidiva per *Salmonella* spp.;
- Revisione dei criteri per la concessione della deroga per i controlli pre- macellazione dei gruppi di polli da carne;
- Revisione delle modalità di gestione dei gruppi di ovaiole positivi per i sierotipi rilevanti in relazione anche ad eventuali altri gruppi presenti in allevamento;
- Obbligo di notifica dell'avvenuto campionamento da parte dell'Autorità Competente all'allevatore e, in caso di soccida, anche al soccidante;
- Obbligo esteso all'autocontrollo di impiego della scheda di campionamento prevista dai controlli ufficiali o l'impiego di sistema alternativo con pari livello di informazione;
- Obbligo per tutti i gruppi positivi per *Salmonella* spp. sia nel contesto dell'autocontrollo che del controllo ufficiale di identificare il sierotipo di *Salmonella* oggetto di isolamento;
- Necessità di garantire tempestività nella gestione dei campioni, analisi e comunicazione dei referti analitici relativi agli accertamenti previsti dal PNCS in particolare per specifiche categorie produttive (es. galline ovaiole).

DATO ATTO CHE la Regione Puglia con:

- Deliberazione G.R. 12 dicembre 2017, n. 2194 e ss.mm.ii., ha approvato il Piano regionale dei Controlli Ufficiali in materia di sicurezza alimentare, mangimi, sanità e benessere animale (PRIC);
- Deliberazione G.R. 28 marzo 2024, n. 392, Recepimento ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, dell'Intesa della Conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 55 del 22 marzo 2023 concernente "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2023/2027", al punto 4, lettera a) del deliberato, ha demandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, l'adozione con propri provvedimenti di tutti gli atti consequenziali ed iniziative rivenienti dalla suddetta deliberazione, incluse le eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati alla D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii. che si renderanno necessari;
- Deliberazione G.R. 29 marzo 2021, n. 518, Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha attribuito ai Direttori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN, SIAV A , SIAV B e SIAV C) le funzioni di Autorità Competente Locale sulla base dei Regolamenti Regionali nn. 13/09, 18/20 e del relativo Piano di Controllo Regionale Pluriennale vigente;

RITENUTO NECESSARIO

- a. Modificare e sostituire l'Allegato A della D.G.R. 2194/2017 nella sola parte relativa alla "*Profilassi delle malattie delle specie avicole, Salmonellosi*" (Capitolo 3 Organizzazione e gestione dei Controlli ufficiali, paragrafo C Sanità animale) con gli allegati di seguito riportati (Allegato 1 e Allegato 2);
- b. Dare attuazione al *Piano nazionale per il controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027* Allegato 1) al presente Provvedimento,
- c. Approvare la *Programmazione regionale attività 2025* Allegato 2) al presente Provvedimento,

al fine di intensificare e di rafforzare il sistema di sorveglianza e il contenimento dei sierotipi di *Salmonella* spp. zoonotici, a livello di produzione primaria, negli allevamenti di ovaiole, da riproduzione, da ingrasso e negli incubatoi, nonché di contrastare eventuali impatti sanitari ed economici.

Per quanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si procede a

- Modificare e sostituire l'Allegato A della D.G.R. 2194/2017 nella sola parte relativa alla "*Profilassi delle malattie delle specie avicoli, Salmonellosi*" (Capitolo 3 Organizzazione e gestione dei Controlli ufficiali, paragrafo C Sanità animale) con gli allegati di seguito riportati (Allegato 1 e Allegato 2);
- Dare attuazione al *Piano nazionale per il controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027* Allegato 1) al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
- Approvare la *Programmazione regionale attività 2025* Allegato 2) al presente Provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
101/2018**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti valutazione impatto di genere: neutro

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale dal presente provvedimento non deriva alcun /onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

DETERMINA

1. **Di modificare e sostituire** l'Allegato A della D.G.R. 2194/2017 nella sola parte relativa alla "*Profilassi delle malattie delle specie avicole - Salmonellosi*" (Capitolo 3 Organizzazione e gestione dei Controlli ufficiali, paragrafo C Sanità animale) con gli allegati di seguito riportati (Allegato 1 e Allegato 2);
2. **Di dare attuazione** al *Piano nazionale per il controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027* Allegato 1) al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. **Di approvare** la *Programmazione regionale attività 2025* Allegato 2) al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. **Di demandare** l'applicazione della *Programmazione regionale attività 2025* alle Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) Puglia, agli Operatori e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZSPB);
5. **Di trasmettere** il presente Provvedimento alle AASSLL Puglia nonché a tutti gli altri Enti coinvolti nell'attuazione di quanto predisposto nel *Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027*;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 2023, n. 18;
7. **Di stabilire** che il presente Provvedimento:
 - è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
 - è riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all'interno della Sottosezione di I livello "Provvedimenti" di "Amministrazione trasparente";
 - è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 341 del 21/03/2024;
 - è costituito complessivamente da n. 63 pagine comprensive dell'Allegato 1) *Piano nazionale per il controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027* e dell'Allegato 2) *Programmazione regionale attività 2025*.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Piano Nazionale Salmonellosi 2025-2027 Allegato 1.pdf - f66a0072bd1a27095e9fcc37f044aec0660cc1fb7f9f4a8df617d2f541516f87
Programmazione regionale attività 2025.pdf - 0068353ddcc67be906c6171f7150e76b612b23eb45fc3abddfb0b2091cbe547e

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Ornella Morese

Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria

Domenica Cinquepalmi

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Dipartimento della Salute Umana,
della Salute Animale, dell'Ecosistema
(One Health) e dei Rapporti
internazionali

Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2025/2027



PNC Salmonellosi 2025/2027

Acknowledgments

Il testo è stato elaborato dall'Ex Uff. 3 DGSAF - Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale, dell'Ecosistema (One Health) e dei Rapporti internazionali del Ministero della Salute (Dott. Luigi Ruocco, Direttore Uff. 3; Dott. Mosè Alise) con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Dott.ssa Lisa Barco; Dott.ssa Veronica Cibin) e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", nello specifico del Laboratorio di Tecnologie delle informazioni e della comunicazione (Ing. Luigi Possenti, Responsabile; Ing. Diana Palma e Ing. Elio Malizia) e del Laboratorio di Epidemiologia (Dott. Paolo Calistri, Responsabile; Dott.ssa Daria Di Sabatino e Dott.ssa Francesca Cito).

PNC Salmonellosi 2025/2027

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. **PREMESSA – SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE ED EUROPEA**
2. **ACRONIMI E DEFINIZIONI UTILIZZATI NEL PIANO**
3. **OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE**
4. **AUTORITA' COMPETENTI**
5. **ANALISI DI LABORATORIO**
6. **CONTROLLI DEL PIANO**
 - 6.1. Piano di autocontrollo
 - 6.2. Controllo veterinario sistematico
 - 6.3. Programmazione campionamenti - frequenza, periodo e luogo del campionamento
 - 6.3.1. Programmazione campionamenti in autocontrollo
 - 6.3.2. Programmazione campionamenti ufficiali
 - 6.4. Verifiche sull'uso di antimicrobici in azienda
7. **PROTOCOLLO - METODO E TECNICHE DEL CAMPIONAMENTO**
 - 7.1. Campionamenti di routine
 - 7.1.1. Riproduttori *Gallus gallus* e tacchini
 - 7.1.2. Ovaiole
 - 7.1.3. Polli da carne e tacchini da ingrasso
 - 7.2. Dettagli per tipologia di campione
 - 7.2.1. Campioni di sovrascarpe
 - 7.2.2. Campione di polvere/materiale fecale
 - 7.2.3. Campionamento per valutazione efficacia pulizia e disinfezione
 - 7.2.4. Campione per la ricerca di inibenti
8. **GESTIONE DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO**
 - 8.1. Schede di accompagnamento campioni
 - 8.2. Trasporto
 - 8.3. Gestione dei campioni presso il laboratorio
 - 8.4. Metodi di analisi in ambito PNCS
 - 8.5. Esiti tipizzazioni
 - 8.6. Trasmissione ceppi
 - 8.6.1 Trasmissione isolati a CRNS
 - 8.6.2 Trasmissione isolati a CRNS-AR
 - 8.7. Conservazione degli isolati
 - 8.8. Risposte analitiche
9. **FLUSSO INFORMATIVO DEGLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI**
10. **MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI**
 - 10.1. Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni ufficiali e in autocontrollo in allevamento
 - 10.2. Riscontro di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium, compresa la variante monofasica in allevamento
 - 10.3. Ulteriori misure in caso di riscontro di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium in gruppi di riproduttori (*Gallus gallus* e tacchini)
 - 10.4. Riscontro di *Salmonella* Infantis in gruppi di riproduttori *Gallus gallus*
 - 10.5. Misure sulle uova da consumo
 - 10.6. Riscontro di *S. Hadar* e Virchow in allevamento di riproduttori *Gallus gallus*
 - 10.7. Gestione pollina in caso di riscontro di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium inclusa la sua variante monofasica

PNC Salmonellosi 2025/2027

11. PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI

12. VACCINAZIONI

13. INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

14. REPORTISTICA

15. AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA'

16. QUALIFICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAMENTI

17. INDENNIZZI

18. RENDICONTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

ALLEGATI

- ALLEGATO 1: Materiali e Tecniche di prelievo campionamenti ufficiali PNCS
- ALLEGATO 2: Documentazione presso le aziende
- ALLEGATO 3: Riferimenti normativi
- ALLEGATO 4: Tabella da allegare alla richiesta d'indennizzi
- ALLEGATO 5: Controllo veterinario sistematico, verifica dei requisiti in allevamento e check list per il controllo sistematico in allevamento e PdAA
- ALLEGATO 6: Procedura operativa per l'identificazione dei laboratori privati che intendono eseguire l'analisi di isolamento di *Salmonella* spp. dai campioni prelevati dagli OSA in ambito PNCS - Modulo " Identificazione dei Laboratori privati che effettuano analisi nell' ambito PNCS"

PNC Salmonellosi 2025/2027

1. PREMESSA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE ED EUROPEA

L'obiettivo principale del PNCS è quello di garantire la salute pubblica attraverso il controllo di Salmonella nella produzione primaria.

Dall'analisi dei dati del PNCS 2020-2024 si rileva a livello nazionale una situazione epidemiologica tendenzialmente stabile e favorevole per quanto concerne la prevalenza dei gruppi positivi ai sierotipi rilevanti per tutte le categorie produttive. Al contrario, vi è evidenza di una tendenza all'aumento della prevalenza dei gruppi positivi per *Salmonella* spp. in particolare nei tacchini e nei polli da carne.

Alla luce di tali evidenze, nel presente Piano sono state introdotte importanti modifiche volte a rafforzare il sistema dei controlli, nonché intensificare le strategie di contenimento anche rispetto a sierotipi non rilevanti.

2. ACRONIMI E DEFINIZIONI UTILIZZATI NEL PIANO

PNCS	Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli
BDN	Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica
DGSAF	Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario – Ministero della Salute
DGSA	Direzione Generale Salute Animale – Ministero della Salute
SI	Sistemi Informativi di settore
SISalm	Sistema Informativo Salmonellosi (contenente i dati inerenti il PNCS)
SIMAN	Sistema Informativo Notifica Malattie Animali
IZS/IZZSS	Istituto/i Zooprofilattico/i Sperimentale/i
SV	Servizi Veterinari ufficiali competenti per territorio
OSA	Operatore del Settore Alimentare
AC	Autorità Competente
IE	Indagine Epidemiologica
ICA	Informazioni sulla Catena Alimentare
CRNS	Centro di Referenza Nazionale Salmonellosi
CRN-AR	Centro di Referenza Nazionale per Antibiotico Resistenza
LNR-AR	Laboratorio Nazionale di Riferimento per Antibiotico Resistenza
COVEPI	CRN per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio (sede presso IZS Abruzzo e Molise)
PdAA	Piano di Autocontrollo Aziendale
Gruppo	Unità di riferimento del PNCS: insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con medesima data di accasamento) nello stesso locale o recinto (per convenienza chiamato capannone). Il gruppo è registrato in BDN ai sensi del DM 13.11.2013. Il numero di gruppi effettivamente prodotti in allevamento è ricavabile a fine periodo dalle registrazioni in BDN degli accasamenti dei gruppi previste dal DM 13.11.2013.
Allevamento familiare	Attività di allevamento (come definita dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 art. 2 lettera f), prevista per un massimo di 50 capi di avicoli che possono essere detenuti contemporaneamente (come indicato nel manuale operativo per la gestione del sistema I&R, Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023), nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento (CE) N 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente secondo le modalità previste dal manuale operativo.
Allevamento ordinario	Allevamento diverso dall'allevamento familiare (come indicato nel manuale operativo per la gestione del sistema I&R, Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023).
Capannone	Il locale o recinto destinato ad ospitare un gruppo da identificare in BDN e nel PdAA con codice univoco nell'ambito dell'allevamento di appartenenza.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la salute pubblica	Per i gruppi di riproduttori <i>Gallus gallus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Salmonella</i> Enteritidis, • <i>Salmonella</i> Typhimurium, compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:- • <i>Salmonella</i> Infantis • <i>Salmonella</i> Virchow, <i>Salmonella</i> Hadar
	Per i gruppi di ovaiole, polli da carne, tacchini da riproduzione e ingrasso	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Salmonella</i> Enteritidis • <i>Salmonella</i> Typhimurium, compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-

3. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente piano è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica.

Il presente piano, approvato dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (CE) N. 652/2014, è curato dalla DGSAF in collaborazione con il CRNS, il CRN-AR ed il COVEPI.

Il PNCS è obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, per i gruppi degli allevamenti avicoli ordinari delle seguenti specie e orientamenti produttivi:

- riproduttori *Gallus gallus*;
- ovaiole *Gallus gallus*;
- polli da carne *Gallus gallus*;
- tacchini da riproduzione *Meleagris gallopavo*;
- tacchini da ingrasso *Meleagris gallopavo*.

Le attività di controllo del PNCS sono finalizzate al raggiungimento dell'**obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti** per la salute pubblica che è pari:

- all'1% o meno per i gruppi di riproduttori e di polli da carne *Gallus gallus* e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso;
- al 2 % o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione.

I controlli annuali del PNCS devono essere completati entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di validità del piano.

Sono esentati dall'obbligo di applicazione del PNCS solo gli allevamenti familiari, ovvero quelli che non movimentano animali verso altri allevamenti, in cui gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale senza attività commerciale e con capacità strutturale non superiore a 50 capi. Relativamente agli allevamenti familiari i SV hanno la facoltà, se lo ritengono opportuno, di prescrivere l'applicazione di un PdAA semplificato. In ogni caso un piano semplificato deve essere previsto per gli allevamenti familiari nel caso in cui questi siano stati identificati come responsabili di una focolaio di salmonellosi.

L' applicazione di tale PdAA semplificato deve essere registrata in BDN dai SV competenti.

Indipendentemente che si tratti di PdAA integrale o semplificato questo deve essere approvato dai SV.

PNC Salmonellosi 2025/2027

4. AUTORITA' COMPETENTI

L'AC centrale è la DGSAF del Ministero della Salute.

Le AC locali sono gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, che operano sul territorio attraverso i SV.

5. ANALISI DI LABORATORIO

I laboratori di riferimento per il presente piano sono:

- Il CRNS ha sede presso l'IZS delle Venezie, Legnaro (PD).
- Il CRN-AR ha sede presso l'IZS del Lazio e della Toscana, Roma.

Le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dai Laboratori degli IIZZSS; quelle condotte nell'ambito dell'attività di autocontrollo possono essere eseguite anche da laboratori privati, purché autorizzati. La lista dei laboratori privati autorizzati ad effettuare le analisi in autocontrollo nell'ambito del PNCS è pubblicata sul portale VETINFO

www.vetinfo.it ⇒ [area pubblica sistema informativo zoonosi](#) ⇒ [Piani nazionali Salmonellosi](#)

Dettagli sulla procedura autorizzativa dei laboratori sono descritti in Allegato 6.

6. CONTROLLI DEL PIANO

6.1 Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento redige il proprio PdAA descrivendo, in modo sintetico e chiaro, la propria realtà aziendale. **Il PdAA deve essere specifico per ciascun allevamento e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**

- 1) Dati anagrafici dell'azienda (codice aziendale, indirizzo della sede operativa e legale, indirizzo produttivo), del detentore, del proprietario, del rappresentante legale, come registrati in BDN.
- 2) Struttura e descrizione dell'allevamento e della sua modalità di gestione, riportando, come registrati in BDN, la capacità strutturale, il numero ed i codici di identificazione univoca dei capannoni, il numero di cicli/anno (da indicare il numero intero più plausibile, ovvero non indicare 1,5 cicli ma o 1 o 2).
- 3) Numero di gruppi totali.
- 4) Dati del veterinario aziendale referente per il PdAA.
- 5) Informazioni sul mangime ed acqua di abbeverata e programmazione dei controlli su tali matrici.
- 6) Informazioni sulla gestione della pollina.
- 7) Informazioni sullo smaltimento delle carcasse.
- 8) Informazioni sulle procedure di pulizia e disinfezione.
- 9) Misure di biosicurezza adottate e in allegato l'esito dell'ultimo sopralluogo da parte dei SV.
- 10) Piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. nei gruppi di animali.
- 11) Indicazione di chi effettua il campionamento (anche più di una persona) e attestazione della formazione avvenuta da parte del veterinario aziendale referente del PdAA.
- 12) Indicazione dei laboratori che ricevono i campioni e che eseguono le analisi per la rilevazione e la sierotipizzazione di *Salmonella* ai sensi di quanto riportato nel paragrafo "Metodi di analisi" (8.4).
- 13) Modalità di comunicazione degli esiti analitici all'AC.
- 14) Modalità di gestione delle positività.
- 15) Impegno formale del responsabile dell'azienda ad inserire in modo completo, e nei tempi richiesti, i dati relativi ai campionamenti in SISalm.

Il PdAA è firmato dal detentore degli animali ed è presentato al SV, che lo approva previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni.

Copia del PdAA approvato deve essere conservata, oltre che dal responsabile dell'azienda, anche dall'AC.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Il PdAA deve essere revisionato e presentato nuovamente ai SV per l'approvazione, solo in caso di modifiche sostanziali ovvero:

- modifiche anagrafiche
- modifiche strutturale e/o gestionali
- modifiche dei laboratori cui vengono trasmessi i campioni

Le modifiche rispetto al piano precedente devono essere chiaramente evidenziate in modo tale da renderle rapidamente individuabili.

Anche negli incubatoi è prevista la stesura e l'approvazione di un PdAA adeguato a tale realtà aziendale. La frequenza e le modalità dei campionamenti di autocontrollo sono stabilite dal responsabile dell'incubatoio, in accordo con il SV, in base a parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, capacità della struttura e altre condizioni rilevanti.

6.2 Controllo veterinario sistematico

Il SV effettua sistematicamente controlli in tutti gli allevamenti oggetto di PNCS, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal piano stesso ai sensi dell'art. 3.2 (c) - Regolamento (CE) N. 2160/2003. Le ispezioni e le visite sono finalizzate ad accertare l'applicazione corretta del PNCS, in particolare modalità e frequenza dei campionamenti in autocontrollo, storia dell'allevamento in termini di esiti analitici ottenuti nel contesto del PNCS, verifica della congruenza dei rapporti di prova rilasciati dai laboratori rispetto a quanto previsto dal PdAA, tempi intercorsi tra prelievo, inizio analisi e comunicazione dell'esito, gestione di eventuali positività.

Le verifiche comprendono inoltre:

- Controllo dei dati anagrafici e delle registrazioni in BDN.
- Controllo in SISalm (www.vetinfo.it) della corretta e completa registrazione dei campioni ufficiali e di quelli in autocontrollo nei tempi stabiliti.
- Verifica della presenza del PdAA e congruenza dello stesso rispetto all'esito della visita ispettiva.

La frequenza delle ispezioni è almeno annuale per le aziende autorizzate ad effettuare scambi intracomunitari.

Per le altre tipologie aziendali la frequenza è modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio, ovvero può essere effettuata con frequenza inferiore o superiore all'anno a discrezione del SV.

Per la valutazione del rischio, il SV considera parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche dei gruppi di avicoli presenti in azienda, pregresse non conformità, riscontro reiterato di *Salmonella* in cicli successivi, anche riferibili a sierotipi non rilevanti, andamenti discordanti tra i risultati dei controlli effettuati in autocontrollo e quelli in regime di controllo ufficiale ed altri criteri ritenuti rilevanti dalla AC locale.

Il SV elabora un verbale relativamente alle visite effettuate in cui sono indicati gli obiettivi, i risultati del controllo, se del caso, le azioni, con tempistiche, che l'OSA deve adottare ed eventuali sanzioni.

Le informazioni minime, da includere in tali relazioni, sono riportate in Allegato 5 (tale documento deve essere inteso come una linea di indirizzo che può essere adattata a livello regionale/locale).

Una copia del verbale redatto è consegnata all'OSA.

Per favorire la tracciabilità delle verifiche sull'attuazione dei PNCS, **il SV inserisce tale relazione in SISalm.**

6.3 PROGRAMMAZIONE CAMPIONAMENTI - FREQUENZA, PERIODO E LUOGO DEL CAMPIONAMENTO

6.3.1 Programmazione campionamenti in autocontrollo

Nella tabella seguente vengono indicati per ciascuna categoria produttiva i gruppi da sottoporre a campionamento e la fase del ciclo produttivo in cui effettuare il campionamento (frequenza). La tipologia di campioni da prelevare per ciascuna categoria produttiva è dettagliata al paragrafo 7.

Nelle galline ovaiole si considera valida, ai fini dell'invio del pollame al macello, la frequenza dei campionamenti previsti dal PNCS. Non sono necessari, quindi, i campionamenti effettuati nei 21 giorni antecedenti la macellazione.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Per quanto concerne il campionamento da effettuarsi alla fase ‘pulcino di 1 giorno all’arrivo in allevamento’, in accordo con quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 2160/2003, intendasi prelievo da effettuare in questa fase produttiva (età degli animali) e non necessariamente la tipologia di campione da prelevare nel corso di questa sessione di campionamento. Ad esempio, si possono prelevare, ad “1 giorno, all’arrivo in allevamento” anche altre matrici tra cui cartoni, fondi di scatole, feci, oltre che ai pulcini scarto di schiusa.

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI		
Tipologia	Gruppi da campionare	FASE DEL CICLO PRODUTTIVO IN CUI EFFETTUARE IL CAMPIONAMENTO
Riproduttori <i>Gallus Gallus</i>	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pulcini di 1 giorno all’arrivo in allevamento • A 4 settimane di età • Nei gruppi di animali 2 settimane prima del loro spostamento o dell’inizio della deposizione • Nei gruppi di animali adulti almeno ogni 3 settimane
Ovaiole	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pulcini di 1 giorno all’arrivo in allevamento • 2 settimane prima dell’entrata in deposizione/ spostamento ovvero movimentazione degli animali nel locale o allevamento destinato alla deposizione • Ogni 12 settimane, a partire da quando le galline hanno un’età di 24 ± 2 settimane • Controllo supplementare in gruppo a rischio (in caso di positività l’autorità competente deve essere tempestivamente avvisata per le misure adeguate da intraprendere)
Polli da carne	TUTTI Tranne che negli allevamenti con la deroga per i quali è previsto <u>un gruppo per ciclo</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 3 settimane dalla data di macellazione oppure, • In presenza di idonea autorizzazione del SV, entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) Animali con ciclo vitale superiore ad 81 giorni; b) Animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008 • Controllo ambientale a seguito di recidiva: controllo ambientale dell’efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per 3 cicli successivi per salmonelle non rilevanti dei gruppi mantenuti nello stesso locale
Tacchini da riproduzione	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pulcini di 1 giorno all’arrivo in allevamento • A 4 settimane di età • 2 settimane prima dell’entrata in deposizione • In deposizione ogni 4 settimane presso l’allevamento con ultimo campionamento: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Entro 3 settimane prima della macellazione oppure, ❖ In presenza di idonea autorizzazione del SV, entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) Animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni b) Animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008

PNC Salmonellosi 2025/2027

Tacchini da ingrasso	TUTTI	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 3 settimane dalla data di macellazione prevista oppure, <ul style="list-style-type: none"> ❖ In presenza di idonea autorizzazione del SV, entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> a) Animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni b) Animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008 • Controllo ambientale a seguito di recidiva: controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per 2 cicli successivi per salmonelle non rilevanti dei gruppi mantenuti nello stesso locale
-----------------------------	--------------	---

6.3.2 Programmazione campionamenti ufficiali

I campioni ufficiali sono prelevati dal SV e sono esaminati presso il laboratorio dell'IZS competente per territorio. Il campionamento ufficiale è effettuato **in tutti i gruppi di riproduttori e in una selezione di gruppi di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso**, secondo la programmazione riportata nella tabella seguente.

I SV in occasione del campionamento ufficiale - per tutte le categorie riproduttive - rilasciano all'OSA (e in caso di soccida, oltre che al soccidario, anche al soccidante) notifica e prova documentale dell'avvenuto sopralluogo in cui devono essere riportate la data, l'attività di campionamento effettuata e contatti di chi ha effettuato il campionamento (p.e. copia del verbale di prelievo).

La selezione degli allevamenti e dei gruppi, per ovaiole, polli da carne e tacchini da sottoporre a campionamento è compiuta dal SV sulla base della valutazione del rischio. A tal fine, il SV considera parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche dei gruppi di avicoli presenti in azienda, pregresse non conformità, riscontro reiterato di *Salmonella* per cicli successivi, andamenti discordanti tra i risultati dei controlli effettuati in autocontrollo e quelli in regime di controllo ufficiale ed altri criteri ritenuti rilevanti dalla AC locale.

PROGRAMMAZIONE CAMPIONAMENTI UFFICIALI		
Tipologia avicoli	MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO	
	Routinario	Altri
Riproduttori <i>Gallus gallus</i>	In tutti i gruppi in deposizione almeno 2 volte durante il loro ciclo produttivo: <ul style="list-style-type: none"> • <u>all'inizio</u> del periodo di produzione • <u>verso la fine</u> del ciclo produttivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC • Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per Salmonelle rilevanti • Controllo in allevamento in caso di positività per Salmonelle rilevanti in incubatoio, sia in autocontrollo, che a seguito di controllo ufficiale
Ovaiole	In un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi . Il campionamento è effettuato <u>nel gruppo più vicino alla fine del ciclo produttivo</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo nei gruppi di 24 +/- 2 settimane di età ospitati in capannoni in cui era stata isolata precedentemente <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i> (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo in ogni caso di sospetta infezione da <i>Salmonella</i> sulla base dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui alla Direttiva 2003/99/CE, art. 8, o nei casi in cui l'AC lo ritenga appropriato, utilizzando il protocollo di campionamento

PNC Salmonellosi 2025/2027

		<p>definito dal Regolamento (CE) N. 2160/2003, Allegato II- D 4b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo in tutti gli altri gruppi presenti in allevamento nel caso siano state individuate Salmonelle rilevanti in un gruppo • Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC • Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i> (inclusa la sua variante monofasica)
Polli da carne	<p>Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 5000 polli, il campionamento ufficiale è effettuato in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi autorizzati nel PdAA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo per richiesta deroga da parte del responsabile dell'allevamento • Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i> (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per salmonelle non rilevanti in gruppi recidivi
Tacchini da riproduzione	<p>Una volta l'anno in <u>tutti i gruppi</u>, tra la 30° e 45° settimana di età</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di tutti i gruppi in tutti gli allevamenti in cui sia stata isolata <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i> (inclusa la sua variante monofasica) nei precedenti 12 mesi • In tutti i gruppi di tacchini da riproduzione Élite, Great Grand Parents e Grand Parents • Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC • Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i> (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo in allevamento in caso di positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i> (inclusa la sua variante monofasica) in incubatoio
Tacchini da ingrasso	<p>Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 500 animali, il campionamento ufficiale è effettuato in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi autorizzati nel PdAA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nei casi ritenuti appropriati dalla AC Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o <i>Typhimurium</i> (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per salmonelle non rilevanti in gruppi recidivi

A fronte di esecuzione contemporanea di campionamento ufficiale e di campionamento in autocontrollo, nel caso di esiti non concordi, si consideri valevole l'esito che rileva una positività, sia esso derivante dal controllo ufficiale o da autocontrollo.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Per quanto riguarda la **deroga ad effettuare il campionamento in autocontrollo nei polli da carne in un solo gruppo per ciclo**, questa viene autorizzata dall'AC alle seguenti condizioni:

- è applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento;
- tutti i gruppi sono gestiti in maniera uniforme;
- è somministrato lo stesso mangime ed acqua a tutti i gruppi;
- almeno negli ultimi 6 cicli è stato effettuato il campionamento in accordo a quanto previsto dal PNCS in tutti i gruppi (per almeno un ciclo il campionamento è effettuato dal SV) e in nessun caso deve esservi stato riscontro di *Salmonella* spp.

La deroga viene meno quando vi è sospetto di situazioni epidemiologiche differenti nei diversi gruppi dell'allevamento, oppure nel caso in cui venga identificata positività per *Salmonella* spp. indipendentemente dal sierotipo riscontrato.

Per riacquisire la deroga devono essere nuovamente campionati tutti i gruppi per 6 cicli successivi e devono essere verificate le condizioni sopra elencate per la riacquisizione della deroga.

L'autorizzazione del SV alla deroga ad effettuare campionamento in autocontrollo in un gruppo per ciclo deve essere registrata nei sistemi informativi dedicati (Anagrafe del pollame).

Solo per gli allevamenti per cui è presente tale registrazione potranno essere emesse, alla data di uscita di tutti i gruppi (tutto pieno/tutto vuoto), documentazioni di avvio al macello con ICA, per gli esiti degli esami "salmonellosi" - sia negativi che positivi, con le conseguenze applicative - **validi per tutti i gruppi** dell'allevamento, fatto salva la verifica della conformità della tempistica dei campionamenti.

In caso di variazioni anagrafiche - gestionali importanti (p.e. cambio soccidante, modifica strutturale rilevante dell'allevamento) la deroga deve essere nuovamente richiesta e concessa dopo avere verificato il persistere delle condizioni sopra citate.

6.4 VERIFICHE SULL'USO DI ANTIMICROBICI IN AZIENDA

L'uso di antimicrobici per il controllo di *Salmonella* nel pollame è **vietato**, tranne che nei casi eccezionali di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) N.1177/2006, in presenza di autorizzazione dell'AC e con la supervisione della DGSAF e del CRNS, opportunamente informati.

In caso di campionamento ufficiale, l'AC deve eseguire controlli documentali e/o ulteriori test (campionamento per la ricerca degli inibenti) per garantire che i risultati del test nel gruppo in esame non siano stati condizionati dall'utilizzo di antimicrobici o altre sostanze inibenti la crescita di batteri.

Il campione per la ricerca di inibenti è analizzato dall'IZS competente per territorio.

Il risultato positivo ai test per la ricerca di residui di antimicrobici deve essere immediatamente comunicato alla AC. Per il gruppo esaminato, considerato positivo, sono applicate tutte le misure sanitarie previste dal PNCS in caso di positività a sierotipi rilevanti.

7. PROTOCOLLO - METODO E TECNICHE DEL CAMPIONAMENTO

Il materiale per effettuare e conservare i campioni deve essere adatto allo scopo e deve essere nuovo e non riutilizzabile. E' essenziale che per i prelievi effettuati attraverso sovrascarpe sia utilizzato materiale che garantisca adeguata assorbenza e sia adeguatamente inumidito per poter garantire di raccogliere idonea quantità di materiale da lettiera.

7.1 Campionamenti di routine

7.1.1 Riproduttori *Gallus gallus* e tacchini

❖ In allevamento

PNC Salmonellosi 2025/2027

Il campione, sia ufficiale che in autocontrollo, è composto per ciascun gruppo almeno da:

a) Nei gruppi allevati a terra:

- **5 paia di soprascarpe**, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie occupata dal gruppo in esame. Le soprascarpe possono essere inviate al laboratorio dopo averle raggruppate in almeno due campioni composti (pool) oppure come singoli prelievi (ciascun prelievo costituito da un paio di soprascarpe).

Oppure

- **1 paio di soprascarpe** rappresentante l'intera superficie del capannone ed **1 campione di polvere** prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile. Per campionare la polvere sono utilizzati uno o più tamponi di tessuto, con superficie totale di almeno 900 cm².

Inoltre

- Nei sistemi multi-piano/free range, dove sono presenti sistemi di rimozione della pollina, il campione è costituito da **1 paio di soprascarpe** e almeno **2** campioni di **materiale fecale**, prelevati utilizzando **2 o più tamponi di tessuto**.

b) Nei gruppi in gabbia:

- **2 pool di feci fresche di 150 grammi** l'uno, prelevate dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto, da tutti i nastri o raschietti; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno 2 campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

Oppure

- **4 o più tamponi di tessuto**, assicurandosi di effettuare un campionamento rappresentativo del materiale fecale presente sui sistemi di rimozione della pollina.

❖ In incubatoio

Il campionamento ufficiale è effettuato almeno due volte l'anno dal SV in tutti gli incubatoi presenti sul territorio di competenza. Occorre programmare il campionamento in periodi di maggiore attività dell'incubatoio.

Il campione ufficiale è composto, per ciascun gruppo di riproduttori (o, se ciò non è possibile, per ciascun allevamento), di cui sono presenti uova in incubatoio al momento del prelievo, almeno da:

- **1 o più tamponi di tessuto** umidi, con superficie totale di almeno 900 cm², frizionati, immediatamente dopo il trasferimento dei pulcini, sull'intera superficie del fondo di almeno cinque ceste dell'incubatoio o sul piumino raccolto in cinque punti, anche a terra, in ciascuna delle camere di schiusa (al massimo cinque) contenenti uova schiuse del gruppo; è prelevato almeno un campione per ciascuno dei gruppi da cui provengono le uova.

Oppure

- **250 grammi di gusci d'uovo rotti** totali ottenuti prelevando 10 gr. di gusci d'uovo rotti raccolti da 25 ceste diverse in un massimo di cinque camere di schiusa contenenti uova schiuse del gruppo.

Qualora l'incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dalla stessa provenienza, per quel gruppo/allevamento sono prelevati 2 campioni.

7.1.2 Ovaiole

Il campione, sia ufficiale che in autocontrollo, è composto per ciascun gruppo almeno da:

a) Nei gruppi in gabbia :

- **3 pool di feci fresche di 150 grammi l'uno**, prelevati dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto, da tutti i nastri o raschietti; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione

PNC Salmonellosi 2025/2027

della pollina devono essere prelevati almeno 3 campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, presi da 60 posti diversi nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

Oppure

- **5 o più tamponi di tessuto**, assicurandosi di effettuare un campionamento rappresentativo del materiale fecale presenti sui sistemi di rimozione della pollina.

b) Nei gruppi allevati a terra/ con sistemi a voliera/free range:

- **almeno 3 paia di sovrascarpe** per gruppo.

Il campione dovrà essere rappresentativo di tutta la superficie calpestabile e **l'area esterna non deve essere campionata.**

Oppure

- **2 paia di sovrascarpe** e almeno **uno o più tamponi di tessuto** prelevati dal sistema di rimozione della pollina, nei sistemi a voliera multi piano e free range dove presenti.

Il SV può sostituire un campione di materiale fecale (feci/sovrascarpe/tampone tessuto) con un campione di polvere, prelevato utilizzando un tampone di tessuto pari 900 cm².

7.1.3 Polli da carne e tacchini da ingrasso

Il campione, sia ufficiale che in autocontrollo, è composto per ciascun gruppo, almeno da:

- **2 paia di sovrascarpe** (ogni paio copre circa il 50% dell'area calpestabile)

Oppure

- **1 paio di sovrascarpe e 1 campione di polvere** (tampone di tessuto di 900 cm²).

Nel caso di allevamenti "free range" **l'area esterna non deve essere campionata.**

Nei gruppi con meno di 100 animali, quando non è possibile accedere al capannone a causa dello spazio limitato e non si possono usare le sovrascarpe, i campioni di materiale fecale sono prelevati con tamponi di tessuto.

7.2 DETTAGLI PER TIPOLOGIA DI CAMPIONE

7.2.1 Campioni di sovrascarpe

Per campione di sovrascarpe si intende una coppia di calzari. Tali calzari devono essere in materiale sufficientemente assorbente, umidificati prima dell'uso con soluzione fisiologica, oppure acqua peptonata sterile, in ogni caso non contenenti antimicrobici o disinfettanti.

Non devono essere utilizzati per il campionamento sovrascarpe di materiale non assorbente o comunque non adatti allo scopo per forma e dimensioni.

Le sovrascarpe, dopo aver completato il campionamento, devono presentare il materiale fecale adeso.

7.2.2 Campione di polvere/ materiale fecale

I tamponi di tessuto, con superficie totale di almeno 900 cm², devono essere opportunamente idratati con soluzione fisiologica, oppure acqua peptonata sterile e dopo aver completato il campionamento devono risultare ben ricoperti di materiale (polvere o materiale fecale) da entrambi i lati.

7.2.3 Campionamento per valutazione efficacia pulizia e disinfezione

Il campionamento dev'essere effettuato con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), umidificate prima dell'uso con 9 ml di soluzione fisiologica, oppure acqua peptonata sterile.

Il campionamento deve includere tamponi di superfici o parti strutturali dei capannoni, quali mangiatoie e ventilatori. Altri punti di prelievo da considerare sono il pavimento (soprattutto nelle aree dove sono presenti eventuali crepe o nelle giunzioni pavimento-parete, i davanzali e le finestrelle) ed eventualmente le anticamere. E' consigliabile aumentare il numero di tamponi ambientali prelevati, nelle situazioni in cui il SV lo ritenga necessario al fine di

PNC Salmonellosi 2025/2027

aumentare la sensibilità del campionamento. Nel verbale di prelevamento deve essere specificato il luogo di prelievo di ciascun tampone prelevato.

Pavimentazione (in presenza di crepe visibili, angoli)



Mangiatoia (interno) – tramoggia - linea di abbeverata



PNC Salmonellosi 2025/2027

Finestrelle – infrastrutture – cornici – davanzali



Ventilatore



PNC Salmonellosi 2025/2027

Anticamera



7.2.4 Campione per la ricerca di inibenti

E' costituito dalle carcasse di almeno 5 animali per gruppo. Nella scheda accompagnatoria va indicato se trattasi di campionamento deciso dall'AC su sospetto, oltre il tipo di campione (animali).

8. GESTIONE DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO

Il laboratorio esegue le analisi sulla base delle informazioni ricevute insieme ai campioni, ovvero se il laboratorio riceve campioni per isolamento di *Salmonella* spp. effettuati nell'ambito del presente piano di controllo in assenza di opportuna scheda accompagnatoria è esonerato da responsabilità conseguenti alla mancata consapevolezza del contesto in cui sono stati prelevati i campioni.

8.1 Schede di accompagnamento campioni

Per ogni gruppo campionato è compilata, in ogni sua parte, una scheda di accompagnamento.

Le schede sono disponibili, con i dati anagrafici prestampati, accedendo all'applicativo Salmonellosi (SISalm), sul portale internet www.vetinfo.it. In fase di compilazione della scheda può essere selezionato il gruppo su cui si effettua il campionamento, tra quelli registrati nell'Anagrafe Pollame di BDN ai sensi del DM 13.11.2013.

Ogni scheda prodotta dall'applicativo SISalm è identificata con un codice univoco di prelievo (con prefisso PNCS) riportato in chiaro e con codice a barre. L'uso della scheda prodotta da SISalm è sempre obbligatorio sia nel caso di campioni derivanti dai controlli ufficiali, che di quelli dall'autocontrollo. In alternativa, nell'ambito dell'autocontrollo, e previo accordo con il Centro Servizi nazionale (CSN), possono essere utilizzati altri sistemi di registrazione, che devono tuttavia garantire l'immediata identificazione da parte del laboratorio del campione come prelevato nel contesto del PNCS e devono rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del campione e applicazione delle relative misure gestionali.

I SV in occasione del campionamento ufficiale rilasciano all'OSA e in caso di soccida anche al soccidante prova documentale dell'avvenuto sopralluogo in cui devono essere riportate la data, l'attività di campionamento effettuata e contatti di chi ha effettuato il campionamento.

8.2 Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi preferibilmente entro 24 ore dal prelievo. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (25°C) e dalla luce solare diretta.

PNC Salmonellosi 2025/2027

8.3 Gestione dei campioni presso il laboratorio

Il laboratorio verifica la conformità del campione e la completezza della scheda di accompagnamento, oltre che la verifica del codice unico di prelievo con prefisso PNCS stampato da SISalm.

In caso di identificazione di criticità, che impattano sulla corretta gestione dei campioni (incluse condizioni per cui i campioni risultano non conformi rispetto a quanto previsto dal piano), il laboratorio contatta il verbalizzante al numero telefonico indicato sulla scheda. Nel caso non sia possibile contattare il verbalizzante (numero di telefono assente/illegibile/errato; verbalizzante non reperibile) il laboratorio decide come gestire i campioni. Il laboratorio inoltre **deve dare evidenza nel referto che il campione ricevuto non risultava conforme rispetto a quanto previsto dal piano.**

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, in ogni caso l'analisi deve essere avviata entro 4 giorni dal prelievo. Si raccomanda di dare massima priorità all'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati nell'ambito del presente piano, sia per quanto concerne l'isolamento di *Salmonella* che le fasi successive di identificazione del sierotipo.

In relazione ad alcune categorie produttive, quali ad esempio le galline ovaiole in produzione, dal momento in cui è previsto blocco cautelativo/sgusciatura del prodotto in attesa dell'esito relativo al sierotipo in caso di eventuale positività (punto 10.5), al fine di accorciare il più possibile i tempi di analisi e contenere al minimo l'impatto di tale misura cautelativa, si richiede alle AC di programmare i campionamenti con i laboratori deputati alle analisi allo scopo di limitare il più possibile i tempi morti delle analisi dovuti al trasferimento del campione/ceppi isolati, nonché limitare il più possibile l'impatto nei tempi di refertazioni di eventuali sospensioni delle attività analitiche per festività.

Campioni prelevati presso l'incubatoio

- **Gusci d'uovo rotti:** prelevare un sub-campione da 25 grammi dal campione iniziale di 250 grammi e aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.
- **Tampone di tessuto:** aggiungere a ciascun campione 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente.

Nel caso presso l'incubatoio siano prelevati un numero maggiore di campioni per ciascun conferente, il laboratorio può raggruppare i campioni in un unico pool per l'analisi. In ogni caso i campioni di ciascun conferente vanno analizzati separatamente.

Campioni prelevati presso l'allevamento

I campioni relativi a gruppi diversi vanno tenuti separati per le analisi.

Di seguito si forniscono dettagli per ciascuna categoria produttiva.

Riproduttori

- Nel caso di campionamento di **5 paia di sovrascarpe** queste vanno raggruppate in 2 sub-campioni, a ciascun sub-campione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente.
- Nel caso di campionamento di **1 paio di sovrascarpe ed 1 campione di polvere con tampone di tessuto**, le sovrascarpe e il tamponi di tessuto devono essere tenuti separati per le analisi e a ciascun campione vanno addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente.
- Nel caso di campionamento di **materiale fecale con 1 paio di sovrascarpe e 2 tamponi di tessuto**, i campioni possono essere riuniti in un unico pool per le analisi. In ogni caso al campione finale vanno aggiunti 225 ml di APT a temperatura ambiente.
- Nel caso di **campioni di feci**, da ciascun pool, accuratamente omogenato, è prelevato un sub-campione di 25 grammi, che deve essere addizionato a 225 ml di APT a temperatura ambiente.
- Nel caso di campionamento di **materiale fecale con 4 tamponi di tessuto**, il laboratorio decide come organizzare i campioni per l'analisi, ovvero può procedere ad analizzarli singolarmente, oppure organizzarli

PNC Salmonellosi 2025/2027

in pool, garantendo comunque l'efficace gestione del singolo pool; in ogni caso al campione finale vanno aggiunti 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, **sovrascarpe/materiale fecale con tamponi di tessuto e polvere le differenti matrici vanno comunque analizzate separatamente**; il laboratorio può procedere a raggruppare i campioni in pool per l'analisi, garantendo comunque l'efficace gestione del singolo pool; in ogni caso al campione finale vanno aggiunti 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Galline ovaiole

- Nel caso di prelievo di **tre campioni di feci**, questi vanno riuniti per l'analisi e, dal pool accuratamente omogenato, è prelevato un sub-campione di 25 grammi. Tale campione deve essere addizionato a 225 ml di APT a temperatura ambiente.
- Nel caso di campionamento di **materiale fecale con 5 tamponi di tessuto**, il laboratorio decide come organizzare i campioni per l'analisi, ovvero può procedere ad analizzarli singolarmente, oppure organizzarli in pool, garantendo comunque l'efficace gestione del singolo pool; in ogni caso al campione finale vanno aggiunti 225 ml di APT a temperatura ambiente.
- Nel caso di campionamento di **tre paia di sovrascarpe**, queste vanno riunite in un unico pool per analisi, nel caso ciò non sia possibile il laboratorio decide come organizzare i campioni per l'analisi, ovvero può procedere ad analizzarli singolarmente, oppure organizzarli in pool, garantendo comunque l'efficace gestione del singolo pool; in ogni caso al campione finale vanno aggiunti 225 ml di APT a temperatura ambiente.
- Nel caso di campionamento di **materiale fecale con 2 paia di sovrascarpe e 1 tampone di tessuto**, i campioni possono essere riuniti in un unico pool per le analisi. In ogni caso al campione finale vanno aggiunti 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Nel caso di **sostituzione di un campione di sovrascarpe/feci fresche/materiale fecale con tampone di tessuto con un campione di polvere**, polvere e materiale fecale vanno tenuti separati per l'analisi, sia in ambito di prelievo nel contesto del controllo ufficiale che di autocontrollo.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, **sovrascarpe/materiale fecale con tamponi di tessuto e polvere vanno comunque analizzati separatamente**; il laboratorio può procedere a raggruppare i campioni in pool per l'analisi garantendo comunque l'efficace gestione del singolo pool; in ogni caso al campione finale vanno aggiunti 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Polli da carne e tacchini da ingrasso

I campioni di **materiale fecale**, siano essi prelevati con sovrascarpe o tamponi di tessuto, vanno preferibilmente riuniti in un unico pool per l'analisi; nel caso ciò non sia possibile il laboratorio raggruppa i campioni in più pool al fine di garantirne una efficace gestione. A ciascun pool vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di un campione di polvere con tampone di tessuto aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente.

Polvere e materiale fecale vanno tenuti separati per l'analisi.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, **sovrascarpe/materiale fecale con tamponi di tessuto e polvere vanno comunque analizzati separatamente**; il laboratorio può procedere a raggruppare i campioni in pool per l'analisi garantendo comunque l'efficace gestione del singolo pool; in ogni caso al campione finale vanno aggiunti 225 ml di APT, a temperatura ambiente.

Campionamenti ambientali per la valutazione dell'efficacia pulizia e disinfezione

Le singole spugnette devono essere tenute separate per le analisi; a ciascuna spugna vanno addizionati 90 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

PNC Salmonellosi 2025/2027

8.4 Metodi di analisi in ambito PNCS

Metodi di analisi per l'isolamento e la sierotipizzazione

In accordo a Regolamento (UE) N. 2019/268, per l'analisi di isolamento e sierotipizzazione possono essere utilizzati, sia nell'ambito dell'autocontrollo aziendale che nell'ambito dei controlli ufficiali, oltre che i metodi ufficiali di riferimento anche metodi alternativi, purché validati in conformità all' EN ISO 16140-2 (per isolamento) e ad EN ISO 16140-6 (per sierotipizzazione) e accreditati dall'ente nazionale di accreditamento.

Metodi di analisi per l'isolamento

I metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodica di analisi per la rilevazione di *Salmonella* spp. di cui alla EN/ISO 6579-1:2017/Amd.1:2020 – ambito di applicazione campioni della produzione primaria - accreditata dall'organismo nazionale di accreditamento
- Metodo alternativo – ambito di applicazione campioni della produzione primaria - purché validato in accordo alla norma EN/ISO 16140-2 e accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento

I metodi di cui sopra si intendono da applicare ai campioni della produzione primaria, ovvero a **tutte le matrici** previste nell'ambito del presente piano, siano esse prelevate in autocontrollo o in regime di controllo ufficiale. I metodi alternativi utilizzabili nell'ambito del PNCS per la rilevazione di *Salmonella* devono permettere di ottenere, in caso di esito positivo, l'isolamento del ceppo batterico, da sottoporre successivamente a sierotipizzazione.

Metodi di analisi per la sierotipizzazione

La sierotipizzazione degli isolati di *Salmonella* derivanti dal presente piano deve essere basata sullo schema di Kauffmann-White- Le Minor.

I metodi di riferimento sono:

- Metodica di analisi per la sierotipizzazione di *Salmonella* spp. di cui alla ISO/TR 6579-3:2014.
- Metodo alternativo purché validato in accordo alla norma EN/ISO 16140-6 e accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento.

8.5 Esiti tipizzazione

Per ogni campione positivo, almeno un isolato di *Salmonella* spp. deve essere sottoposto a **sierotipizzazione, inoltre in caso di riscontro di sierotipi rilevanti nell'ambito del presente piano gli isolati devono essere sottoposti a sequenziamento.**

Sia nel caso di ceppi isolati da campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali, che dell'autocontrollo, la sierotipizzazione dev'essere sempre completa, ovvero permettere di identificare il sierotipo del ceppo isolato.

Se il laboratorio che ha isolato il ceppo di *Salmonella* non esegue la sierotipizzazione degli isolati, nel PdAA occorre indicare anche il laboratorio che effettua tale analisi. Il laboratorio che esegue la sierotipizzazione esegue l'analisi sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dal richiedente-

8.6 Trasmissione ceppi

8.6.1 Trasmissione isolati a CRNS

Per ogni campione, sia in ambito ufficiale che in autocontrollo, positivo ai sierotipi Enteritidis, Typhimurium, compresa la variante monofasica e Infantis (quest'ultima esclusivamente da campioni prelevati in riproduttori *Gallus gallus*) almeno una colonia deve essere inviata al CRNS. I laboratori che hanno eseguito l'identificazione di tali sierotipi, sia nel contesto di analisi eseguite in autocontrollo che di controllo ufficiale, devono provvedere a trasmettere tempestivamente i ceppi isolati al CNRS segnalando la trasmissione dell'invio e inoltrando copia della scheda accompagnatoria con i dati relativi al campione positivo, all'indirizzo lab.salmonelle@izsvenezie.it.

PNC Salmonellosi 2025/2027

8.6.2 Trasmissione isolati a CRN-AR e analisi del profilo di antibioticoresistenza

8.6.2.1 Isolati di Salmonella ottenuti da campioni processati dalla Rete degli IIZZSS

Gli IIZZSS inviano al CRN-AR, LNR-AR, con cadenza trimestrale, tutti gli isolati tipizzati di Salmonella spp. da campioni ufficiali e in autocontrollo per l'esecuzione dei test di sensibilità antimicrobica (uno per gruppo di animali e per serovar di Salmonella) corredati dal codice univoco prelievo generato da SISalm. Sarà poi Vetinfo (SISalm) ad inviare tutti i metadati legati a tutti i codici univoci prelievo in formato compatibile al CRN-AR, LNR-AR.

Al fine di migliorare la tracciabilità di tali isolati, è cura di ogni IZS, ove possibile, nominare o aggiornare annualmente i propri referenti che verificano la congruenza dei dati anagrafici su SISalm rispetto agli isolati da inviare al CRN-AR, NRL-AR. I nominativi dei referenti devono essere comunicati al Ministero della Salute (dgsa@postacert.sanita.it), a Vetinfo (csn@vetinfo.it) e al CNR-AR, LNR-AR (crab@izslt.it).

8.6.2.2 Isolati di Salmonella ottenuti da campioni in autocontrollo in Laboratori privati

- I laboratori che isolano ceppi di *Salmonella* spp. da campioni in autocontrollo nell'ambito del PNCS garantiscono il mantenimento degli isolati in condizioni di conservazione (almeno -20°C) fino al mese di marzo successivo all'anno di isolamento, garantendo altresì la tracciabilità degli isolati e delle informazioni "anagrafiche" relative al campione (codice univoco di prelievo, informazioni relative al numero progressivo – se da uno stesso gruppo o da uno o più campioni sono stati isolati diversi sierotipi - e qualora necessario dalla matrice di origine).
- Il CRN-AR, LNR-AR in collaborazione con Ministero Salute, DGSAF, e IZS Abruzzo e Molise – SISalm, procederà a selezionare in modo casuale dal database SISalm gli identificativi degli isolati ottenuti in regime di autocontrollo per ogni produzione avicola, in modo tale da integrare con isolati da autocontrollo la numerosità di isolati da testare per il profilo di antibiotico-resistenza e poterli riportare all'Autorità Sovranazionale. La selezione da SISalm avverrà almeno una volta a fine anno.
- Nel primo trimestre dell'anno successivo a quello del PNCS, l'IZSLT CRN-AR, LNR-AR per conto del Ministero Salute, DGSAF, richiede ai laboratori di cui al punto a) di inviare gli isolati selezionati di cui al punto b), corredati dal codice univoco di prelievo generato da SISalm.
- Tutti gli isolati saranno inviati al CRN-AR, LNR-AR in tamponi con terreno di trasporto, secondo condizioni di spedizione descritte nella normativa vigente (Biological substances, UN3373 Cat B).

Vetinfo (SISalm) provvederà a rendere disponibile per il CRN-AR, NRL-AR, in formato xls a scadenze periodiche da concordare tra i due enti, l'esportazione dei metadati di tutti i campioni ufficiali ed in autocontrollo risultati positivi per Salmonella corredati dal codice univoco prelievo generato da SISalm. In ogni caso, a partire dal 31 marzo successivo all'anno di conduzione del Piano, i metadati nel SISalm saranno considerati definitivi.

La cadenza temporale per l'invio degli isolati è stabilita come trimestrale, attenendosi alle seguenti date:

- Entro il 30 aprile per i dati di attività del periodo 01 gennaio - 31 marzo
- Entro il 31 luglio per i dati di attività del periodo 01 aprile - 30 giugno
- Entro il 31 ottobre per i dati di attività del periodo 01 luglio - 30 settembre
- Entro il 31 gennaio per i dati di attività del periodo 01 ottobre - 31 dicembre

8.7 Conservazione degli isolati

Almeno un ceppo isolato per gruppo e per anno, per ciascun sierotipo è conservato dai Laboratori degli IIZZSS che hanno analizzato i campioni (ovvero se nell'arco dell'anno per il medesimo gruppo vengono esclusivamente isolati ceppi appartenenti al medesimo sierotipo è sufficiente conservare un solo ceppo). Il metodo di conservazione utilizzato deve garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni dalla data dell'analisi.

8.8 Risposte Analitiche

Poiché agli esiti analitici è legata l'applicazione di misure sanitarie, **le analisi sui campioni di cui al presente Piano hanno carattere di priorità**. Pertanto, i laboratori devono garantire risposte analitiche nel tempo più breve possibile,

PNC Salmonellosi 2025/2027

compatibilmente con i tempi necessari al conferimento dei campioni al laboratorio esecutore e alle successive analisi, che dipendono necessariamente dalle metodiche utilizzate (vedi anche paragrafo “Metodi di analisi”).

Il laboratorio che ha eseguito l'isolamento di *Salmonella* spp. da un campione del piano deve emettere tempestivamente il rapporto di prova in cui viene evidenziata l'assenza o la presenza di *Salmonella* spp., così da consentire la tempestiva applicazione delle relative misure sanitarie previste dal presente piano. La tempestività di tale segnalazione è prioritaria per i campioni effettuati nei gruppi di ovaiole e nei gruppi di riproduttori *Gallus gallus* e tacchini.

Se il laboratorio è in grado di escludere rapidamente la presenza di sierotipi rilevanti, ovvero *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, inclusa la sua variante monofasica e *S. Infantis* nel caso specifico dei riproduttori *Gallus gallus*, può scegliere di emettere un rapporto di prova parziale in cui risulti tale esclusione, per poi pubblicare, a sierotipizzazione completata, una integrazione del rapporto stesso (esito completo) con la specifica del sierotipo identificato. E' auspicabile che i laboratori impieghino tale approccio analitico allo scopo di ridurre al minimo il tempo necessario per accertare o meno la presenza di sierotipo rilevante nel contesto dell'isolamento condotto, al fine di accorciare il più possibile le tempistiche per la definizione delle opportune modalità di gestione dell'eventuale positività riscontrata.

Nel caso in cui nella scheda accompagnatoria sia riportata l'informazione relativa all'utilizzo di vaccino vivo attenuato somministrato agli animali del/i gruppi positivi, il laboratorio deve procedere ad effettuare il test che consente di differenziare il ceppo vaccinale dal ceppo di campo.

Il test per l'identificazione di ceppo vaccinale, in caso di utilizzo di vaccini vivi-attenuati, deve essere effettuato dal laboratorio utilizzando i test messi a disposizione dalle aziende produttrici dei vaccini vivi attenuati, quando nella scheda accompagnatoria vi sia evidenza che al gruppo sottoposto a campionamento è stato somministrato uno specifico vaccino vivo attenuato o quando il responsabile del campionamento (verbalizzante o suo responsabile) ne faccia esplicita richiesta. Il test differenziale deve essere eseguito dal laboratorio rispetto al vaccino vivo-attenuato per cui il gruppo è stato sottoposto a vaccinazione, in caso di identificazione dal gruppo di un ceppo appartenente allo stesso sierotipo rilevante verso cui gli animali sono stati vaccinati.

I risultati analitici devono essere comunicati tempestivamente al richiedente l'analisi.

Nel caso in cui nella scheda accompagnatoria non sia riportata alcuna informazione riguardo al vaccino, o gli animali siano stati vaccinati con vaccini inattivati o vivi attenuati la cui immunità nei confronti dei sierotipi rilevanti sia indotta da ceppi appartenenti a sierotipi diversi rispetto a quelli rilevanti identificati, il laboratorio non effettua il test discriminatorio.

I risultati delle analisi ottenuti dai laboratori privati autorizzati e dai laboratori degli IZZSS hanno validità ed efficacia in tutto il territorio nazionale.

9. FLUSSO INFORMATIVO DEGLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI

Per il campionamento ufficiale nel contesto del PNCS per tutte le categorie produttive è reso obbligatoria la notifica dell'avvenuto campionamento da parte dell'Autorità Competente all'allevatore e, in caso di soccida, anche al soccidante.

Il laboratorio è sempre tenuto a comunicare, al più presto possibile e comunque rispettando i tempi di cui al capitolo “Risposte analitiche”, i risultati delle analisi, sia ufficiali sia in autocontrollo, al richiedente l'analisi. Gli IZZSS comunicano immediatamente i risultati delle analisi ai SV che hanno eseguito il campionamento.

Il laboratorio e il responsabile dell'allevamento, entrambi garanti dell'informazione all'AC, nel rispetto dei tempi di cui al capitolo “Risposte analitiche”, indicano nel PdAA la modalità della comunicazione dell'esito degli esami al SV.

In ogni caso, il riscontro di *Salmonella* spp. e di sierotipi rilevanti, in gruppi di riproduttori e ovaiole in deposizione e di positività alla ricerca di inibenti, hanno carattere di urgenza ed vanno notificati tempestivamente all'AC.

La registrazione in SISalm delle positività riscontrate in autocontrollo non sostituisce le comunicazioni al SV, ma crea in casi di sierotipi rilevanti un sospetto focolaio in SIMAN e successivamente SIMAN allerta l'AC tramite e-mail.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Nei casi d'isolamento in autocontrollo di un ceppo vaccinale (in base ai risultati del test discriminatorio) in gruppi trattati con vaccini vivi attenuati, non è obbligatoria la comunicazione al SV, salvo diversamente concordato.

Per l'isolamento di sierotipi non rilevanti, la trasmissione dell'informazione, comunque obbligatoria, è realizzata con la registrazione in SISalm, nei modi e tempi previsti. Il SV ha però facoltà di richiedere, specificando nel piano di autocontrollo approvato, la comunicazione di tutti gli esiti negativi/positivi degli autocontrolli, indipendentemente dai sierotipi isolati, con la frequenza ritenuta opportuna.

Si specifica inoltre che in condizione di accertamento di recidiva (riscontro di positività per *Salmonella* spp. in animali stabulati nel medesimo locale/i capannone/i per 2 gruppi successivi per i tacchini da ingrasso e per 3 gruppi successivi in polli da ingrasso), anche il riscontro di positività per sierotipo non rilevante in gruppi di polli e tacchini da carne deve essere comunicato al S.V.

I gruppi positivi sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

10. MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

10.1 Riscontro di sierotipi non rilevanti a seguito di campioni ufficiali e in autocontrollo in allevamento

Il SV, in collaborazione con il veterinario aziendale, deve condurre una IE al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate a impedire l'ingresso e la diffusione di *Salmonella* all'interno dell'allevamento.

Il riscontro di *Salmonella* spp. in gruppi di riproduttori deve essere sempre oggetto di attenta valutazione dal momento in cui la presenza del pericolo microbiologico a tale livello si traduce nella potenziale amplificazione lungo l'intera filiera. Pertanto, di fronte al riscontro di positività, è importante effettuare tempestivamente una IE volta ad identificare l'origine di *Salmonella*. Tale documentazione deve essere trasmessa all'AC, al Ministero (dgsa@postacert.sanita.it) e in copia al CNRS (lab.salmonelle@izsvenezie.it).

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, siano isolate, in campionamenti successivi, salmonelle non rilevanti, l'AC può aggiornare l'IE già effettuata e richiedere se necessario modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza. Inoltre, può intensificare la frequenza dei controlli ufficiali, al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Per i polli da carne e tacchini da ingrasso, nel caso di positività 'recidive', definite come riscontro di *Salmonella* spp. indipendentemente dal sierotipo, sia nel contesto dell'autocontrollo che in regime di controllo ufficiale, nel medesimo locale/i capannone/i in cui sono stabulati animali riferibili ad un singolo gruppo, per almeno 3 cicli successivi (gruppi successivi mantenuti nello stesso spazio fisico) per i polli da carne e 2 cicli successivi per i tacchini da carne, i locali in cui sono stati stabulati gli animali devono essere sottoposti ad accurati protocolli di pulizia e disinfezione, la cui efficacia deve essere confermata da un controllo microbiologico ambientale negativo da eseguire in regime di autocontrollo. L'accasamento del gruppo successivo nei medesimi locali/capannoni è possibile solo dopo aver ottenuto esito negativo per *Salmonella* spp. in almeno 5 tamponi ambientali (spugnette). Tale controllo ambientale deve essere effettuato secondo le modalità descritte nel paragrafo 7.2.3 e deve includere almeno:

- superfici
- parti strutturali
- mangiatoie
- linee di abbeverata

e i risultati ottenuti devono essere registrati in SISalm.

L'identificazione dello status di 'recidiva' (riscontro di positività per *Salmonella* spp. in animali stabulati nel medesimo locale/i capannone/i per 2 gruppi successivi per i tacchini da ingrasso e per 3 gruppi successivi in polli da ingrasso) deve essere tempestivamente notificato dall'OSA al SV, come pure deve essere tempestivamente segnalato al SV l'esito delle analisi microbiologiche ambientali effettuate al termine delle operazioni di pulizia e disinfezione, la cui negatività per *Salmonella* spp. diventa pre-requisito per riaccasare il nuovo gruppo.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Annualmente il SV esegue i controlli microbiologici post pulizia e disinfezione in regime di controllo ufficiale con una frequenza pari ad un gruppo ogni 10 segnalazioni ricevute e ogni qualvolta lo ritiene opportuno a seguito di identificazione di situazione di rischio, come ad esempio gli allevamenti in cui lo status di recidiva è reiterato.

In seguito al riscontro di una positività in allevamento è necessario condurre adeguata IE al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate a impedire l'ingresso e la diffusione di *Salmonella* all'interno dell'allevamento.

I risultati relativi al riscontro di sierotipi non rilevanti devono essere rendicontati secondo quanto previsto nei capitoli "Flusso informativo degli esiti dei campionamenti" e "Reportistica".

In seguito a negatività del controllo ambientale, il nuovo gruppo può essere accasato. Se al controllo pre-macellazione, nel nuovo gruppo riaccasato viene nuovamente riscontrata la presenza di sierotipo non rilevante, prima di riaccasare il gruppo successivo devono essere nuovamente eseguite misure di pulizia e disinfezione, la cui efficacia viene verificata con controllo ambientale negativo per *Salmonella* spp.

10.2 Riscontro di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium, compresa la sua variante monofasica in allevamento

Il SV dichiara il gruppo positivo, senza necessità di ulteriore conferma in caso di esiti conseguenti al campionamento in autocontrollo.

In caso di positività a sierotipi rilevanti, siano esse in autocontrollo o a seguito di controllo ufficiale, è necessario che i SV territorialmente competenti informino tempestivamente la regione, il ministero e il CRNS (izsvenezie@legalmail.it), indicando dettagli relativi all'origine del gruppo positivo e alle misure sanitarie che si intendono intraprendere, allegando anche rapporti di prova rilasciati dal laboratorio/i.

Gli animali del gruppo positivo per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* inclusa la sua variante monofasica:

- **Sono sottoposti immediatamente a vincolo sanitario dal SV.** Nell'allevamento sono applicate senza indugio opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione (rafforzamento delle misure di biosicurezza).
- **Sono abbattuti e poi distrutti** ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate a evitare il rischio di diffusione di *Salmonella*.
- **Macellazione – l'invio al macello è effettuato in vincolo sanitario** e la macellazione degli animali positivi è disposta dal SV alla fine della giornata di macellazione, in modo da consentire la corretta separazione tra partite e l'adozione delle misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Presso lo stabilimento di macellazione sono **applicate le misure previste dal Regolamento N. 1086/2011/UE** o in alternativa, i gruppi positivi possono essere destinati direttamente **al trattamento termico**.
- **I gruppi di ovaiole che producono uova destinate alla sgusciatura possono essere portati a fine ciclo**, fatto salvo il rispetto della destinazione delle uova, e delle misure finalizzate ad evitare la diffusione dell'infezione sia all'interno sia all'esterno dell'allevamento. L'AC autorizza tale misura esclusivamente nel caso in cui sussistano condizioni di gestione del gruppo positivo tali per cui venga minimizzato il rischio di diffusione di *Salmonella*. Al fine di verificare la sussistenza ed il mantenimento di tale condizione l'AC può prevedere di aumentare la frequenza degli autocontrolli e/o dei controlli ufficiali.
- **Per quanto riguarda i gruppi di ovaiole che producono uova destinate al consumo umano diretto, si ravvedono due diversi scenari:**

PNC Salmonellosi 2025/2027

a) **la situazione in cui le uova del gruppo positivo per *Salmonella* rilevante non possono essere raccolte separatamente da quelle degli altri gruppi in produzione.** Tutte le uova prodotte dai gruppi presenti in allevamento devono essere destinate al trattamento termico. In deroga si prevede la possibilità di portare a termine il ciclo degli animali positivi destinando le uova al trattamento termico, mentre le uova prodotte dagli altri gruppi possono essere destinate al mercato del fresco. La AC può autorizzare questa deroga solo applicando le seguenti misure di mitigazione del rischio:

1. Tutti i gruppi risultano essere vaccinati con profilassi completa per il sierotipo rilevante identificato nel gruppo positivo
2. Il gruppo positivo viene sottoposto a macellazione in vincolo entro e non oltre 30 giorni dal riscontro della positività per sierotipo rilevante
3. Sono programmati dei controlli straordinari sui gruppi non infetti nel periodo che intercorre tra il riscontro della positività del gruppo positivo a sierotipo rilevante e la verifica della sanificazione del capannone che ospitava quest'ultimo gruppo. La frequenza di tali controlli da effettuarsi in autocontrollo e/o controllo ufficiale non può essere inferiore a uno ogni 7 giorni e l'ultimo controllo nei gruppi inizialmente non infetti deve avvenire entro 10 giorni dalla sanificazione del capannone che ospitava il gruppo positivo.

b) **La situazione in cui le uova del gruppo positivo per *Salmonella* rilevante possono essere raccolte separatamente da quelle degli altri gruppi in produzione.** In questo caso si prevede la possibilità di portare a termine il ciclo degli animali positivi destinando le uova al trattamento termico, mentre le uova prodotte dagli altri gruppi possono essere destinate al mercato del fresco. La AC può autorizzare questa situazione solo se sono programmati dei controlli straordinari sui gruppi non infetti nel periodo che intercorre tra la positività e la verifica della sanificazione del capannone che ospitava il gruppo positivo a sierotipo rilevante. La frequenza di tali controlli da effettuarsi in autocontrollo e/o controllo ufficiale viene definita dalla AC sulla base della valutazione del rischio.

- **Per la gestione delle uova, vedere quanto definito al punto specifico del presente piano.**

Il SV, in collaborazione con il veterinario aziendale, esegue un'accurata IE, i cui risultati devono essere inseriti in SIMAN.

Sulla base dei risultati dell'IE, i SV possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il SV che ha eseguito i controlli comunica immediatamente l'esito dell'accertamento microbiologico alla DGSAF e all'AC Regionale, trasmettendo tutti i dati concernenti il gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

10.3 Ulteriori misure in caso di riscontro di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* inclusa la sua variante monofasica in gruppi di riproduttori (*Gallus gallus* e tacchini)

- **Identificare immediatamente gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte e gli allevamenti cui sono inviati i pulcini nati dalle stesse** e informare i SV responsabili di tali strutture, per applicare misure sanitarie adeguate a impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.
- **Le uova prodotte da gruppi positivi a *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* inclusa la sua variante monofasica non sono destinabili alla cova.**

PNC Salmonellosi 2025/2027

- **In incubatoio le uova** di gruppi risultati positivi a *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* inclusa la sua variante monofasica, nonché le uova che in incubatoio sono venute a contatto con le uova prodotte da tali gruppi positivi, **sono distrutte**, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009, e sono effettuate pulizie e disinfezioni supplementari delle strutture e impianti. La distruzione delle uova deve essere contemplata dal giorno in cui è stato effettuato il prelievo risultato positivo per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* inclusa la sua variante monofasica.

Qualora la positività sia riscontrata su uova da cova in incubatoio, in autocontrollo o in ambito di controllo ufficiale, nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere eseguito senza indugi un campionamento ufficiale con le modalità previste per quello ufficiale di routine.

In incubatoio le uova di gruppi risultati positivi, o le uova di altri gruppi, che sono venute in contatto con quelle prodotte da gruppi positivi, sono distrutte e sono effettuate pulizie e disinfezioni supplementari delle strutture e impianti.

Per le uova di provenienza estera - il SV che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico alla DGSAF ed all'AC Regionale, trasmettendo tutti i dati concernenti le uova e segnalando le misure restrittive applicate.

10.4 Riscontro di *S. Infantis* in gruppi di riproduttori *Gallus gallus*

- Nell'allevamento sono applicate senza indugio opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione (rafforzamento delle misure di biosicurezza).
- **Vengono identificati immediatamente gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte e gli allevamenti cui sono inviati i pulcini nati dalle stesse** e si procede ad informare i SV responsabili di tali strutture, per applicare misure sanitarie adeguate a impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.
- **Le uova** prodotte da gruppi positivi a *S. Infantis* **non sono destinabili alla cova**.
- **In incubatoio** le uova di gruppi risultati positivi a *S. Infantis* **sono distrutte**, ai sensi del Regolamento (CE) N.1069/2009 e sono effettuate pulizie e disinfezioni supplementari delle strutture e impianti.

Qualora la positività sia riscontrata su uova da cova in incubatoio, in autocontrollo o in ambito di controllo ufficiale, nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere eseguito senza indugio un campionamento ufficiale con le modalità previste per quello ufficiale di routine.

In incubatoio le uova di gruppi risultati positivi, sono distrutte e sono effettuate pulizie e disinfezioni supplementari delle strutture e impianti.

Per le uova di provenienza estera - il SV che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico alla DGSAF ed all'AC Regionale, trasmettendo tutti i dati concernenti le uova e segnalando le misure restrittive applicate.

10.5 Misure sulle uova da consumo

Sono distrutte ai sensi Reg. (CE) N. 1069/2009/CE, oppure considerate ed identificate di categoria B, ai sensi del Reg. (CE) N. 589/2008, le uova da consumo provenienti da gruppi di ovaiole:

- risultati positivi a sierotipi rilevanti dalla data in cui è stato effettuato il campionamento risultato positivo per sierotipo rilevante;
- di cui non sia nota la qualifica sanitaria;
- riconosciuti come fonte di infezione in un focolaio di tossinfezione alimentare nell'uomo.

Tali uova non possono entrare in centri di imballaggio, a meno che il SV non consideri soddisfacenti le misure applicate per prevenire contaminazioni crociate con uova di altri gruppi, come riportato nel Regolamento (CE) N. 1237/2007.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Le uova dei gruppi sospetti, in cui è stata identificata *Salmonella* spp. in attesa dell'esito della sierotipizzazione, non possono essere spostate dall'allevamento, se non come uova di categoria B.

In caso di esito favorevole, possono essere commercializzate come categoria A solo se sono rispettati i termini previsti dalla normativa di riferimento.

Flusso operativo campionamenti galline ovaiole:

1. Al momento del prelievo il SV notifica all'OSA (in caso di soccida, oltre che al soccidario, anche al soccidante) il prelievo ufficiale affinché l'OSA possa stabilire le modalità più idonee di gestione delle uova in attesa dell'esito relativo al controllo
2. Al termine dell'analisi di isolamento di *Salmonella* spp., l'esito in termini di presenza/assenza nel campionamento deve essere immediatamente comunicato all'OSA
3. In caso di positività per *Salmonella* spp. in attesa dell'esito della sierotipizzazione, le uova non possono essere spostate dall'allevamento, se non come uova di categoria B
4. In caso di positività per sierotipo rilevante le uova a far data dal momento del prelievo sono distrutte ai sensi Reg. (CE) N. 1069/2009/CE, oppure considerate ed identificate di categoria B, ai sensi del Reg. (CE) N. 589/2008
5. Il laboratorio deve garantire tempestività nella fase analitica di isolamento, sierotipizzazione e trasmissione dell'esito analitico

10.6 Riscontro di *S. Hadar* e *Virchow* in allevamento di riproduttori *Gallus gallus*

Sia per positività riscontrate in autocontrollo che a seguito di controlli ufficiali, è necessario effettuare:

- indagine epidemiologica come descritta al capitolo 12. In base ai risultati dell'IE, il SV può decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza.
- pulizia e disinfezione del capannone che ospitava il gruppo positivo, a fine ciclo prima del suo successivo ripopolamento (secondo le modalità descritte nel capitolo "Pulizia e disinfezione degli ambienti").

10.7 Gestione pollina in caso di riscontro di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* inclusa la sua variante monofasica

Relativamente alla gestione della pollina in seguito a riscontro di sierotipi rilevanti, si dispone che la pollina proveniente dal gruppo positivo, possa essere destinata ad un impianto di trattamento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) N.1069/2009, o ad impianto di biogas il cui processo sia in grado di inattivare *Salmonella* spp., o in alternativa, destinata ad uso agronomico solo dopo adeguata maturazione/periodo di stoccaggio, che deve avvenire adottando misure tese ad evitare la diffusione del patogeno nell'ambiente. L'efficacia del processo di maturazione deve essere accertata attraverso l'esecuzione in regime di controllo ufficiale di almeno 8 campioni negativi effettuati sulla massa, avendo cura di prelevare il materiale da analizzare sia in superficie che in profondità, suddividendo idealmente la massa in 4 distinte aree (per un totale di 4 campioni superficiali e 4 campioni profondi). Inoltre, la movimentazione per il successivo spargimento della pollina può avvenire solo dopo averne accertata la negatività per *Salmonella* spp. Deve essere sempre garantito il rispetto delle misure di biosicurezza per il carico e trasporto incluse le pulizie e disinfezioni dei mezzi.

11. PULIZIA E DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni in cui erano stabulati i gruppi di animali positivi per sierotipi rilevanti per tutte le categorie produttive, devono essere sottoposti ad un'accurata pulizia, disinfezione e disinfestazione, compiute sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione deve essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, da eseguirsi da parte dei SV (campione ufficiale), almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi, autorizzata solo in seguito a esito negativo per *Salmonella* spp. registrato in SISalm.

Devono essere prelevati almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), avendo cura di includere nel campionamento superfici o parti strutturali, mangiatoie e ventilatori, specificando il punto di prelievo (vedere paragrafo 7.2.3).

PNC Salmonellosi 2025/2027

In caso di positività recidive per sierotipi non rilevanti (come definiti al paragrafo 9,1) in gruppi di polli e tacchini da carne, i locali in cui sono stati stabulati gli animali devono essere sottoposti ad accurati protocolli di pulizia e disinfezione, la cui efficacia deve essere confermata da un controllo microbiologico ambientale negativo per *Salmonella* spp.

12. VACCINAZIONI

La vaccinazione, nei confronti del sierotipo isolato nel ciclo precedente, è obbligatoria per i riproduttori e le ovaiole utilizzate per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* inclusa la sua variante monofasica.

Per il controllo delle salmonelle zoonotiche, è vietato l'utilizzo di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del SV.

Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario aziendale, rispettando le indicazioni di posologia, vie e modalità di somministrazione riportate nel foglietto illustrativo del vaccino. Al paragrafo 8.8. 'risposte analitiche' viene specificato come procedere con la differenziazione tra ceppi vaccinali e ceppi di campo.

13. INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'IE è eseguita dai SV con la collaborazione dell'OSA e del veterinario aziendale.

Il modello/i da utilizzare è/sono disponibile/i sul sito www.vetinfo.it.

L'IE è volta a:

- a) Determinare le possibili origini e vie di diffusione dell'agente eziologico, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata e uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) Evidenziare eventuali correlazioni di altri allevamenti con quello del gruppo positivo;
- c) Verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) Raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni, con indicazione del tipo di vaccino utilizzato.

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

Le IE sono sempre richieste in caso di:

- Isolamento di sierotipi rilevanti, sia in autocontrollo, sia a seguito di controllo ufficiale;
- Isolamento di salmonelle non rilevanti a seguito di controllo ufficiale.

L'IE deve essere conservata agli atti dal SV.

In ogni caso, la documentazione concernente le IE, eseguite in allevamento per positività a salmonelle, indipendentemente dal sierotipo riscontrato, è conservata in copia in azienda, disponibile per ogni verifica.

I risultati delle IE per sierotipi rilevanti devono essere inseriti in SIMAN.

Per i dettagli tecnici consultare le linee guida sul portale www.vetinfo.it.

14. REPORTISTICA

I dati concernenti i singoli campionamenti devono essere registrati in SISalm da:

- SV per i campionamenti ufficiali;
- OSA per i campionamenti di autocontrollo.

Al fine di garantirne l'identificazione univoca, SISalm assume le informazioni dei gruppi campionati da BDN, consentendo la selezione dei gruppi solo tra quelli registrati in BDN ai sensi del DM 13.11.2013.

Va riportato in SISalm anche il codice univoco di prelievo stampato sulla scheda di accompagnamento (obbligatorio sia per i campionamenti ufficiali che per quelli in autocontrollo). SISalm verifica che la scheda sia stata stampata prima della data del prelievo.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Tempistica delle registrazioni dei campionamenti in SISalm:

- Riscontro **positività rilevanti**: **entro 7 giorni** dalla data dell'esito
- Riscontro **esiti negativi** (assenza di *Salmonella* spp.): **entro 15 gg** dalla data dell'esito
- Riscontro positività **salmonelle non rilevanti**: **entro 15 gg** dalla data dell'esito

In ogni caso le registrazioni in SISalm devono essere completate entro la data fissata dalla DGSAF per le rendicontazioni annuali delle attività inerenti al PNCS.

La registrazione in SISalm delle positività riscontrate in autocontrollo, non sostituisce le comunicazioni al SV.

La registrazione degli esiti positivi in SISalm è prevista con indicazione del sierotipo, sia per sierotipi rilevanti sia per quelli non rilevanti.

I risultati degli esami devono essere fruibili per tutte le comunicazioni previste.

Le verifiche delle registrazioni nei SI rientrano nelle procedure di certificazione degli adempimenti informativi, dovuti dalle Regioni al Ministero della Salute, da parte del Comitato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

SISalm comunica:

- Alle AC e agli OSA - con **periodicità trimestrale**, i campioni per cui le informazioni registrate sono incomplete, incluse quelle inerenti la sierotipizzazione d'isolati da campioni prelevati dagli OSA in gruppi di riproduttori *Gallus gallus* e tacchini, in applicazione del punto 3.3, Allegato II, regolamento (CE) N. 200/2010 e del PNCS.
- Ai laboratori - **almeno un volta l'anno**, l'elenco dei campioni che risultano da loro esaminati. Il laboratorio comunicherà al SISalm i casi di discordanza con quanto realmente effettuato per le verifiche successive.
- Alle AC, con **periodicità trimestrale**, i gruppi per cui non risultano registrati esami di autocontrollo previsti dal PNCS.
- Al CRN-AR i dati del prelievo (metadati) degli isolati da analizzare, usando il **codice univoco del prelievo**.
- A SIMAN il sospetto focolaio in caso di inserimento di esito positivo per i sierotipi rilevanti.
- Ai laboratori privati – all'inizio dell'ultimo anno di validità del prerequisito "partecipazione al circuito interlaboratorio isolamento-identificazione di Salmonella (SA3) organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi con esito favorevole", un alert per ricordare tale scadenza.
- Alle AC e agli OSA la segnalazione di recidiva per i capannoni in cui è stata riscontrata positività a sierotipi non rilevanti per 2 cicli successivi per tacchini da ingrasso e per 3 cicli successivi per i polli da carne.

La BDN, fornisce alle AC gli strumenti per la verifica della corretta registrazione degli accasamenti, tramite l'applicativo Anagrafe Avicoli oppure con i report pubblicati in Statistiche – Implementazione BDN e Anomalie Anagrafe.

In SIMAN i Servizi Veterinari confermano o meno il focolaio e registrano, entro due mesi dalla sua apertura, i dati inerenti alle azioni intraprese per la chiusura del focolaio stesso.

Inoltre, devono essere inseriti i risultati relativi alle IE.

La registrazione della chiusura dell'episodio è completa solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo;
- Numero di animali abbattuti e distrutti;
- Numero di animali macellati;
- Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- Quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e no;
- Quantità di uova destiate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e no;
- Numero di dosi di vaccino utilizzato nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai sensi del Piano);
- Risultati delle IE.

PNC Salmonellosi 2025/2027

In caso di mancato o errato funzionamento del sistema informativo, le AC prendono contatto con il supporto tecnico (tel. 800 08 22 80 - sizoo@izs.it - csn@vetinfo.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema. Le AC regionali e i SV accedono ai sistemi informativi per le registrazioni di competenza e per la supervisione delle attività legate al Piano, per territorio e ruolo.

E' responsabilità delle Regioni la gestione della validità degli account rilasciati al personale del SV regionale.

I risultati del PNCS e le altre informazioni rilevanti sono utilizzati per soddisfare i debiti informativi nazionali con la Commissione Europea e con l'EFSA.

La reportistica pubblica di compendio sull'attività del Piano, con i dati di riepilogo aggiornati presenti in SISalm per ciascun territorio regionale, è visionabile sul portale internet www.vetinfo.it - settore zoonosi - "Piano nazionale salmonellosi".

15. AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ

In caso di riscontro di non conformità al PNCS, l'AC interviene per assicurare, anche ai sensi del Reg. UE N. 2017/625, che l'OSA ponga rimedio alla situazione e soddisfi i requisiti normativi.

Tra le possibili non conformità al Piano vi sono quelle inerenti alla regolare effettuazione, inclusa la registrazione in SISalm, dei campionamenti di autocontrollo.

La non conformità rilevata, le conseguenti eventuali limitazioni della commercializzazione di animali e loro prodotti, le azioni correttive e le eventuali sanzioni sono riportate nelle relazioni scritte inerenti alle verifiche ufficiali effettuate ai sensi dell'art. 3. 2 (c) - Regolamento (CE) N. 2160/2003 - e del presente Piano.

In merito alle eventuali sanzioni, l'articolo 6 del D.lg. vo 193/2007:

- Al comma 4, prevede la possibilità di applicare sanzioni amministrative all'operatore di produzione primaria che non rispetta i requisiti (ossia assenza del requisito previsto) di cui alla parte A dell'Allegato I al regolamento (CE) N. 852/2004, tra cui è previsto il rispetto dei programmi per il controllo delle zoonosi.
- Al comma 7 prevede, nel caso di inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui al comma 4 (ossia parziale assenza del requisito previsto), che l'AC possa fissare un congruo termine di tempo entro cui adeguarsi ai requisiti. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è sanzionabile.

Nel decidere l'azione da intraprendere, l'AC tiene conto della natura della non conformità e di eventuali precedenti concernenti lo stesso operatore.

16. QUALIFICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAMENTI

La qualifica sanitaria "accreditato per il controllo della salmonellosi" è attribuita dal SV agli allevamenti se il presente Piano è correttamente attuato e se gli esiti dei campionamenti, sia ufficiali che di autocontrollo, non hanno evidenziato sierotipi rilevanti.

REVOCA DELL' ACCREDITAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI	RIACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA SALMONELLOSI
<ul style="list-style-type: none"> - In caso di evidenze da parte dei SV di non conformità relative all'applicazione del PdAA o non conformità rispetto alla normativa di settore 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione e risoluzione delle non conformità rilevate
<ul style="list-style-type: none"> - Positività in un gruppo dell'allevamento a sierotipi rilevanti e/o in caso di accertamento della presenza di inibenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure previste per il/i gruppi positivi. - Esito analitico favorevole dei campioni ufficiali prelevati con le regole previste dal PNCS dopo riscontro di positività a Salmonelle rilevanti.

PNC Salmonellosi 2025/2027

La qualifica sanitaria è registrata dal SV in BDN con data dell'ultimo aggiornamento; in ogni caso la durata della qualifica è pari a 12 mesi per cui deve essere rinnovata annualmente. In SISalm sono rilevabili le date e gli esiti dei campionamenti ufficiali e di autocontrollo per i gruppi dell'allevamento.

17. INDENNIZZI

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge 2 giugno 1988 N. 218 ai proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi abbattuti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al Regolamento (CE) N. 2160/2003 è concessa una indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto 20 luglio 1989 N. 298.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge 2 giugno 1988 N. 218 qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80% del valore attribuito in sede di stesura di verbale di distruzione.

Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità pari al 100% del valore di mercato viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 2 giugno 1988 N. 218 le Regioni provvedono direttamente entro 60 giorni dall'abbattimento a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

18. RENDICONTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA

Il Single Market Programme di cui al Reg. (UE) N. 2021/690, disciplina la gestione delle spese finanziate dall'Unione Europea per le misure di emergenza ed i programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

Nel corso di ogni anno di attuazione, ciascun Stato membro è tenuto a presentare entro il 31 agosto una **relazione intermedia tecnico e finanziaria** dove si illustrano i risultati del primo semestre e il piano di previsione delle spese aggiornato per il secondo semestre; entro il 30 di aprile dell'anno successivo deve essere inviata una **relazione finale tecnica e finanziaria** e domanda di rimborso delle spese ammissibili.

Le Regioni pertanto dovranno trasmettere al Ministero della Salute ogni informazione utile ai fini delle rendicontazioni nei termini indicati annualmente dal Dicastero per il rispetto delle scadenze previste dal Regolamento (UE) N. 652/2014.

La corretta attuazione e rendicontazione delle attività del presente Piano permette allo Stato Membro di ricevere il previsto cofinanziamento comunitario erogato in misura del livello di esecuzione delle attività previste.

PNC Salmonellosi 2025/2027

ALLEGATO 1 SCHEDE DI CAMPIONAMENTO

Materiali e Tecniche di prelievo/campionamenti PNCS

Ovaiole in gabbia				
Tipo campione	n. minimo campioni singoli per gruppo	Quantità per singolo campione	Materiale	Metodo di prelievo
Feci fresche	3	150 gr	Non applicabile	<p>Con una spatola monouso prelevare le feci fresche dal nastro della pollina dopo averlo azionato per pochi minuti. Effettuare un campione rappresentativo ovvero avendo cura di prelevare materiale da punti diversi.</p> <p>In mancanza di nastro, prelevare le feci delle fosse deiezioni sotto le gabbie in 60 punti diversi. In ogni punto di prelievo operare un breve mescolamento con la spatola monouso.</p>
Oppure				
Feci fresche	5	5	Tampone di tessuto	Effettuare un campionamento rappresentativo del materiale fecale presente sui sistemi di rimozione della pollina.
Nel contesto del CU il SV può sostituire un campione di materiale fecale (feci – tampone di tessuto) con un campione di polvere				

Ovaiole a terra				
Tipo campione	n. minimo campioni per gruppo	Quantità per singolo campione	Materiale	Metodo di prelievo
Sovrascarpe	3	Un paio di sovra scarpe (due "piedi")	Tessuto assorbente	Umidificare le sovrascarpe con soluzione fisiologica. Indossare i calzari mono uso e <u>sopra questi</u> calzare le sovrascarpe in tessuto assorbente. Calpestare per ciascun paio di sovrascarpe circa il 33% della superficie calpestabile in modo tale da effettuare un campionamento rappresentativo.
Voliera multipiano / Free range				
Sovrascarpe	2	Un paio di sovra scarpe (due "piedi")	Tessuto assorbente	Umidificare le sovrascarpe con soluzione fisiologica. Indossare i calzari mono uso e <u>sopra questi</u> calzare le sovrascarpe in tessuto assorbente. Calpestare per ciascun paio di sovrascarpe circa il 50% della superficie calpestabile in modo tale da effettuare un campionamento rappresentativo.
+				
Feci		1 tampone	Tampone di tessuto	Effettuare un campionamento rappresentativo del materiale fecale presente sui sistemi di rimozione della pollina
Nel contesto del CU il SV può sostituire un campione di materiale fecale (feci – tampone di tessuto) con un campione di polvere				

PNC Salmonellosi 2025/2027

Polli da carne e tacchini da ingrasso				
Tipo campione	n. minimo pool per gruppo	Quantità per singolo pool	Materiale	Metodo di prelievo
Sovrascarpe	2	Un paio di sovra scarpe (due "piedi")	Tessuto assorbente	Umidificare le sovrascarpe con soluzione fisiologica. Indossare i calzari mono uso e <u>sopra questi</u> calzare le sovrascarpe in tessuto assorbente. Calpestare per ciascun paio di sovrascarpe circa il 50% della superficie calpestabile in modo tale da effettuare un campionamento rappresentativo.
Oppure				
Sovrascarpe	1	Un paio di sovra scarpe (due "piedi")	Tessuto assorbente	Umidificare le sovrascarpe con soluzione fisiologica. Indossare i calzari mono uso e <u>sopra questi</u> calzare le sovrascarpe in tessuto assorbente. Calpestare circa il 100% della superficie calpestabile in modo tale da effettuare un campionamento rappresentativo.
+				
Polvere		1 tampone	Tampone di tessuto 900 cm ² (quadrato di 30 cm per lato)	Passare sulle superfici impolverate il tampone di tessuto opportunamente idratato con soluzione fisiologica. Il tessuto deve risultare ben coperto di polvere da ambo i lati.

Riproduttori in gabbia				
Tipo campione	n. minimo campioni per gruppo	Quantità per singolo campione	Materiale	Metodo di prelievo
Feci	2	150 grammi	Non applicabile	Con una spatola monouso prelevare le feci fresche dal nastro della pollina dopo averlo azionato per pochi minuti. Effettuare un campione rappresentativo ovvero avendo cura di prelevare materiale da punti diversi. In mancanza di nastro, prelevare le feci delle fosse deiezioni sotto le gabbie in 60 punti diversi. In ogni punto di prelievo operare un breve mescolamento con la spatola monouso.
Oppure				
Feci		4 tamponi	Tampone di tessuto	Effettuare un campionamento rappresentativo del materiale fecale presente sui sistemi di rimozione della pollina

PNC Salmonellosi 2025/2027

Riproduttori a terra				
Tipo campione	n. minimo campioni per gruppo	Quantità per singolo campione	Materiale	Metodo di prelievo
Sovrascarpe	5	Un paio di sovrascarpe (due "piedi")	Tessuto assorbente	Umidificare le sovrascarpe con soluzione fisiologica. Indossare i calzari mono uso e <u>sopra questi</u> calzare le sovrascarpe in tessuto assorbente. Calpestare per ciascun paio di sovrascarpe circa il 20% della superficie calpestabile in modo tale da effettuare un campionamento rappresentativo.
Oppure				
Sovrascarpe	1	Un paio di sovrascarpe (due "piedi")	Tessuto assorbente	Umidificare le sovrascarpe con soluzione fisiologica. Indossare i calzari mono uso e <u>sopra questi</u> calzare le sovrascarpe in tessuto assorbente. Calpestare circa il 100% della superficie calpestabile in modo tale da effettuare un campionamento rappresentativo.
+				
Polvere	1	1 tampone	Tampone di tessuto 900 cm ² (quadrato di 30 cm per lato)	Passare sulle superfici impolverate il tampone di tessuto opportunamente idratato con soluzione fisiologica. Il tessuto deve risultare ben coperto di polvere da ambo i lati.
Voliere multipiano / Free range				
Sovrascarpe	1	Un paio di sovrascarpe (due "piedi")	Tessuto assorbente	Umidificare le sovrascarpe con soluzione fisiologica. Indossare i calzari mono uso e <u>sopra questi</u> calzare le sovrascarpe in tessuto assorbente. Calpestare circa il 100% della superficie calpestabile in modo tale da effettuare un campionamento rappresentativo.
+				
Feci		2 tamponi	Tampone di tessuto	Effettuare un campionamento rappresentativo del materiale fecale presente sui sistemi di rimozione della pollina

PNC Salmonellosi 2025/2027

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Confezionamento

Inserire il materiale prelevato (feci, sovrascarpe, polvere) in un idoneo contenitore monouso ed assicurarsi che esso sia etichettato ed ermeticamente chiuso.

Nell'inserire le sovrascarpe/tampone di tessuto nel contenitore prestare attenzione ad evitare di rimuovere il materiale adesivo. Nel caso dei riproduttori le 5 paia di sovrascarpe possono essere inserite in 5 contenitori diversi o raggruppate a formare due pool. Nel caso delle altre categorie produttive le sovrascarpe possono essere inserite in contenitori diversi o raggruppate a formare un unico pool.

Tutti i contenitori del materiale campionato devono essere inseriti in un altro contenitore in modo tale che la documentazione d'accompagnamento non venga a contatto con essi e tale da proteggerli dalla luce solare.

- Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi preferibilmente entro 24 ore dal prelievo. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo e dalla luce solare diretta.

Se non è possibile inviare i campioni entro 24 ore, gli stessi devono essere refrigerati subito dopo il campionamento e devono essere conservati e trasportati a temperatura di refrigerazione, tenendo presente che l'analisi di laboratorio deve essere iniziata in ogni caso entro 4 giorni dal prelievo. A tal fine è necessario prendere preventivamente accordi con il laboratorio deputato all'esecuzione dell'analisi.

I campioni del PNCS devono essere trattati come prioritari per le misure sanitarie che possono derivare dagli esiti di tali campionamenti.

Nel caso in cui la sierotipizzazione degli isolati di *Salmonella* spp. da campioni positivi venga eseguita da un laboratorio differente rispetto a quello che ha eseguito l'isolamento, è necessario ridurre al minimo i tempi di trasferimento degli isolati tra i laboratori per garantire la tempestività delle risposte analitiche.

PNC Salmonellosi 2025/2027

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE PRESSO LE AZIENDE

Tutta la documentazione inerente all'applicazione del presente piano deve essere disponibile per almeno tre anni.

In allevamento

- Piano di autocontrollo autorizzato dal SV ed esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso
- Documentazione concernente pulizie, disinfezioni e/o trattamenti sanificanti, incluse quelle inerenti ai mezzi di trasporto
- Documentazione riguardante le procedure di disinfestazione e derattizzazione
- Documentazione riguardante i trattamenti farmacologici e le vaccinazioni
- Documentazione concernente l'andamento dell'ovodeposizione
- Documentazione inerente all'andamento delle mortalità
- Documentazione concernente lo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti
- Documentazione concernente i mangimi utilizzati in azienda, incluse l'informazione sulla loro tracciabilità/rintracciabilità
- Documentazione concernente le IE per positività a salmonelle;
- Documentazione riguardante i controlli ufficiali effettuati in azienda

In incubatoio

- Piano di autocontrollo autorizzato dal SV ed esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso
- Documentazione concernente le movimentazioni delle uova da cova in entrata presso la struttura, incluse le informazioni attestanti che i gruppi di origine delle uova sono sottoposti ai controlli previsti dal Piano
- Documentazione concernente la tracciabilità di uova e pulcini
- Documentazione concernente i trattamenti farmacologici e vaccinazione dei pulcini
- Documentazione riguardante pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti
- Documentazione concernente lo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti
- Documentazione concernente la gestione di positività a salmonelle
- Documentazione riguardante i controlli ufficiali effettuati in incubatoio

PNC Salmonellosi 2025/2027

ALLEGATO 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva CE 2003/99, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, e Decreto Legislativo n 191 del 4 aprile 2006 che la attua a livello nazionale.
- Regolamento CE 2160/2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti e s.m.i.
- Regolamento UE 517/2011
- Regolamento CE n 1177/2006, sulle prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nell'ambito dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame.
- Regolamento UE 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- Regolamento CE 1237/2007, relativo all'immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella
- Regolamento CE n. 852/2004
- Reg. UE 2016/429
- D. lgs. 136/2022
- D.M. 13.11.2013
- Manuale operativo per la gestione del sistema I&R, Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023
- Regolamento CE n. 213/2009, relativo alle modalità di controllo e di analisi della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e di tacchini.
- Regolamento CE n 200/2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus
- Regolamento UE n. 517/2011, - obiettivo di riduzione della prevalenza nelle ovaiole della specie Gallus gallus e modifica del Regolamento (UE) n. 200/2010.
- Regolamento UE n. 200/2012 - obiettivo di riduzione nei gruppi di polli da carne
- Regolamento CE n. 1190/2012 – tacchini - obiettivo di riduzione della prevalenza di S. Enteritidis e Typhimurium.
- Legge n. 218 del 02/06/1988, in particolare l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 6, comma 3
- D. M. 11 novembre 2011, piano nazionale di controllo delle salmonellosi nei gruppi di ovaiole della specie Gallus gallus - condizioni e modalità di abbattimento.
- D.M. 4 febbraio 2013 e successive modificazioni concernente le condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis, nei riproduttori della specie Gallus gallus, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 26 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019 n. 12;
- D.M. 04 febbraio 2013, piano nazionale di controllo delle salmonellosi nei gruppi di tacchini - condizioni e modalità di abbattimento e successive modificazioni.

Anagrafe avicola

- Dlgs 134/22;
- D.M. 07 marzo 2023

Biosicurezza

- D.M. 30 maggio 2023, Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli

Alimenti per animali

- Piano Nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull'alimentazione Animale (PNAA).

PNC Salmonellosi 2025/2027

ALLEGATO 5

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO - VERIFICA DEI REQUISITI IN ALLEVAMENTO

Protocollo	RAGIONE SOCIALE	Codice aziendale
Data		Comune e Localita'
<u>ALLEGARE IL FRONTESPIZIO STAMPATO DALLA BDN VERIFICANDO L'AGGIORNAMENTO DEI DATI</u>		
RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO:		
Cognome e nome _____		
<input type="checkbox"/> Proprietario <input type="checkbox"/> Detentore <input type="checkbox"/> Altro _ specificare _____		
Il detentore registra in BDN e in SIS <input type="checkbox"/> Autonomamente <input type="checkbox"/> Tramite delegato tipologia e nominativo del delegato: _____		<input type="checkbox"/> Riproduttori <i>G. gallus</i> <input type="checkbox"/> Ovaiole <input type="checkbox"/> Polli da carne <input type="checkbox"/> Tacchini da ingrasso <input type="checkbox"/> Tacchini da riproduzione
Numero dei capannoni in allevamento _____ Codici dei capannoni: _____		Numero gruppi presenti _____ Data ultimo accasamento _____
Stato sanitario per salmonellosi registrato in BDN <input type="checkbox"/> Accreditato per salmonellosi <input type="checkbox"/> Non Accreditato/Sconosciuto Data ultimo campionamento PNCS ufficiale..... OSA		Per polli da carne: allevamento autorizzato dal SV in deroga ad effettuare campionamento in autocontrollo in un gruppo per ciclo Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Dato registrato in BDN Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Veterinario Aziendale		
Se sono annotati precedenti controlli veterinari ufficiali in azienda, indicare la data dell'ultimo _____		Il presente verbale è inserito in SISalm in data _____

Prima del sopralluogo esaminare, per gli ultimi 6 mesi:

1. In **BDN**: l'anagrafica dell'allevamento e le movimentazioni dei gruppi in entrata ed in uscita dall'allevamento.
2. In **SISalm** le registrazioni dei campionamenti PNCS degli ultimi tre anni
 Verificare, comparando quanto registrato in BDN e PdA approvato, la completezza delle informazioni relative all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo, modalità di allevamento, numero capannoni e numero gruppi, stato sanitario, ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alla loro correzione.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Critério utilizzato per la selezione dell'allevamento – (selezionare una sola delle opzioni disponibili)			
<input type="checkbox"/> Sopralluogo annuale in allevamento autorizzato agli scambi intracomunitari	<input type="checkbox"/> Implicazioni per la salute umana e animale	<input type="checkbox"/> Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria	
<input type="checkbox"/> Cambiamenti della situazione aziendale	<input type="checkbox"/> Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione	<input type="checkbox"/> Dimensioni numeriche dei gruppi di avicoli	
<input type="checkbox"/> Indagine relativa all'igiene degli allevamenti	<input type="checkbox"/> Pregresse non conformità	<input type="checkbox"/> Altri criteri ritenuti rilevanti dalla AC.	
Controlli effettuati	Giudizio di conformità	Controlli effettuati	Giudizio di conformità
Anagrafe	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Favorevole condizionato <input type="checkbox"/> Non Favorevole	Biosicurezza ed Igiene strutture ed attrezzature	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Favorevole condizionato <input type="checkbox"/> Non Favorevole
PdAA	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Favorevole condizionato <input type="checkbox"/> Non Favorevole	Medicinali veterinari	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Favorevole condizionato <input type="checkbox"/> Non Favorevole
Benessere animale	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Favorevole condizionato <input type="checkbox"/> Non Favorevole	Alimentazione	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Favorevole condizionato <input type="checkbox"/> Non Favorevole
CRITICITA'		AZIONE CORRETTIVA	
1.			
2.			
3.			

PNC Salmonellosi 2025/2027

ATTUAZIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE ENTRO IL _____

Luogo e data
I verbalizzanti
Firma Rappresentante Aziendale

Esito del follow up/ Verifica e chiusura delle azioni correttive attuate:

- Soddisfacente/Completata Insoddisfacente/Non completata

Luogo e data
I verbalizzanti
Firma Rappresentante Aziendale

SANZIONI APPLICATE:

- Nessuna sanzione/ irregolarità sanate nel periodo prescritto
 Amministrativa/pecuniaria
 Blocco movimentazioni
 Altro, specificare
-

Note:

PNC Salmonellosi 2025/2027

CHECK LIST PER PdAA

ELEMENTI DI VERIFICA			
Allevamento registrato in BDN e presente in SISalm	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Le informazioni anagrafiche sono registrate in BDN correttamente (tipologia, coordinate geografiche, proprietario e detentore, orientamento produttivo, capacità, modalità di allevamento, ecc)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Capacità della struttura indicata in BDN congrua con la realtà aziendale	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
La struttura è presente nell'elenco internet di cui alla Decisione 2009/712/CE degli stabilimenti di pollame con autorizzazione agli scambi intracomunitari			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>			
Il numero dei capannoni presenti e la loro identificazione corrisponde ai dati presenti in PdAA e in BDN			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>			
Il numero di cicli/anno effettivi corrisponde ai dati presenti in BDN			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
4 i gruppi presenti, con origine e data di accasamento, corrispondono ai dati presenti in BDN			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>			
Totale gruppi registrati in BDN (dato desunto dalle movimentazioni): <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>			
Gruppi presenti in allevamento: <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> N.A <input type="checkbox"/>			
6 la registrazione in BDN delle movimentazioni in entrata ed in uscita e' effettuata entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento			
<input type="checkbox"/> Tempistica rispettata <input type="checkbox"/> Tempistica non rispettata			
<input type="checkbox"/> Mancata registrazione di n. _____ movimentazioni			
I documenti di destinazione/provenienza sono conformi alla normativa			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
PdAA- approvato e rispondente alla realtà dell'allevamento			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>			
PdAA – materiale per campionamento conforme e campionamenti conformi al PNCS, laboratorio d'analisi attivo nell'elenco dei laboratori abilitati			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>			
Schede di accompagnamento dei campioni PNCS prestampate dalla BDN			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>			
Rapporti di prova delle analisi PNCS conformi			
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>			
SISalm – registrazioni complete e corrette			
<input type="checkbox"/> Tempistica rispettata <input type="checkbox"/> Tempistica non rispettata			
<input type="checkbox"/> Mancata registrazione di n. _____ campionamenti <input type="checkbox"/> N.A			

Per la check list relativa ai controlli ufficiali per l' anagrafe avicola si rimanda alla scheda CONTROLLO SISTEMA I&R NEGLI ALLEVAMENTI DI POLLAME (REGOLAMENTO UE 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione: dlgs. 5 agosto 2022, n. 134 e cap.7 e 8 DM 7/3/2023) disponibile nel sistema informativo Controlli del portale vetinfo.

PNC Salmonellosi 2025/2027

ALLEGATO 6

PROCEDURA OPERATIVA PER I LABORATORI PRIVATI CHE INTENDONO ESEGUIRE L'ANALISI DI ISOLAMENTO DI *SALMONELLA* SPP. DAI CAMPIONI PRELEVATI DAGLI OSA IN AMBITO PNCS

I laboratori privati che intendono eseguire l'analisi di isolamento di *Salmonella* spp. da campioni prelevati in ambito PNCS devono essere iscritti all'elenco dei laboratori privati autorizzati. Il rilascio/mantenimento dell'autorizzazione è subordinata a possedere/mantenere i requisiti di seguito elencati:

- Essere in possesso di accreditamento in accordo alla norma ISO/IEC 17025 in vigore
- Essere in possesso di accreditamento per la metodica di isolamento di *Salmonella* in accordo alla norma ISO 6579-1:2017/Amd1:2020 per campioni della produzione primaria e/o essere in possesso di accreditamento per una metodica alternativa validata in base al protocollo definito nella norma EN/ISO 16140 per campioni della produzione primaria
- Avere partecipato, utilizzando la/e metodica/che intende applicare per analizzare i campioni nell'ambito del PNCS, al circuito interlaboratorio isolamento-identificazione di *Salmonella* (SA3) organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi con esito favorevole.

I laboratori che intendono essere autorizzati devono richiedere, tramite il modulo riportato di seguito e inviato all'indirizzo riportato nel modulo stesso, di essere inseriti nello specifico elenco dei laboratori, consultabile nella parte pubblica del portale internet www.vetinfo.it – sezione zoonosi - piani nazionali salmonellosi.

Entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, sono effettuate le verifiche del possesso dei requisiti e il COVEPI inserisce in SISalm il laboratorio, oppure, in caso di verifiche non favorevoli, comunica al richiedente la necessità di perfezionare la procedura.

Solo dopo l'inserimento in elenco SISalm, il laboratorio potrà eseguire le analisi per il PNCS.

Nel caso in cui il laboratorio già autorizzato intenda ampliare la propria autorizzazione a fronte della disponibilità di una nuova metodica dovrà trasmettere una ulteriore richiesta specificando l'avvenuto accreditamento anche di tale metodo.

I laboratori devono dimostrare di mantenere nel tempo i requisiti: se, in corso di verifiche periodiche da parte del CRNS/ACCREDIA, sono evidenziate carenze dei requisiti, tali carenze verranno comunicate al Ministero della Salute ed il laboratorio verrà rimosso dalla lista dei laboratori autorizzati.

La comunicazione al laboratorio verrà inviata dal COVEPI e per conoscenza al Ministero della Salute, CRNS e ACCREDIA.

In particolare il mantenimento dei requisiti e quindi l'iscrizione all'elenco dei laboratori autorizzati prevede:

- la partecipazione su base regolare ottenendo un risultato favorevole al circuito interlaboratorio isolamento-identificazione di *Salmonella* (SA3) organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi utilizzando la/e metodica/che per le quali si è ottenuta l'autorizzazione .

Da evidenziare che il risultato favorevole (performance accettabile) **rimane valido fino al 31 dicembre del terzo anno a partire dall'anno di partecipazione** (esempio: per chi ha partecipato nel 2018 sarà valido fino al 31 dicembre 2021). Pertanto, prima di tale scadenza, il laboratorio dovrà aver partecipato con esito favorevole ad una nuova edizione del circuito interlaboratorio isolamento-identificazione di *Salmonella* (SA3) organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi. Il mancato rispetto di tale tempistica, costituisce il mancato rispetto di un pre-requisito e, pertanto, comporta l'esclusione del laboratorio dall'elenco degli idonei all'analisi dei campioni in autocontrollo nel contesto del PNCS.

- Il mantenimento dell'accreditamento in accordo alla norma ISO/IEC 17025 e delle singole prove analitiche per le specifiche matrici oggetto del presente piano.

A fronte dei requisiti sopra elencati, il CRNS, a seguito di ogni edizione del circuito SA3, trasmette a Ministero della Salute/COVEPI/ACCREDIA l'esito del circuito stesso (Report definitivo) evidenziando i laboratori che hanno ottenuto esiti sfavorevoli.

PNC Salmonellosi 2025/2027

L'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA), a seguito delle verifiche effettuate presso i laboratori autorizzati, comunica al Ministero della Salute/COVEPI eventuali esiti sfavorevoli nell'ambito dei requisiti di accreditamento descritti sopra.

Tali laboratori potranno essere designati nuovamente solo dopo il ripristino delle condizioni di conformità e trasmissione al Ministero della Salute, tramite il COVEPI, di **nuova richiesta**.

I circuiti interlaboratorio, ex art. 12.2 del Regolamento (CE) 2160/2003, sono organizzati dal CRNS allo scopo di valutare le capacità di identificare *Salmonella spp.* in campioni di origine animale della produzione primaria.

I responsabili dei laboratori interessati consultano sul portale internet www.izsvenezie.it, le informazioni utili alla partecipazione ai circuiti.

È di ciascun laboratorio (suo referente/responsabile) la responsabilità di comunicare eventuali modifiche relative ai dati anagrafici (compresi eventuali problemi di accessibilità alla posta elettronica) e altre variazioni inerenti i requisiti sopra descritti (ad esempio, modifiche relative alle metodiche utilizzate per l'analisi dei campioni in ambito PNCS). Ciascun laboratorio è inoltre responsabile di acquisire le informazioni necessarie ad ottenere/mantenere i requisiti sopra descritti, anche attraverso la consultazione dei siti web del CRNS/ACCREDIA/COVEPI.

PNC Salmonellosi 2025/2027

Modulo "Identificazione dei laboratori privati che effettuano analisi in ambito PNCS"

Al Ministero della Salute, CRNS
per il tramite del COVEPI c/o IZS dell'Abruzzo e del Molise
mail sizoo@izs.it

Il sottoscritto

Qualifica

referente per il Laboratorio (denominazione)

NUMERO DI ACCREDITAMENTO

NUMERO IDENTIFICATIVO IZSVe- AQUA

SEDE (lettera identificativa ed indirizzo)

Indirizzo mail

Tel.

ASL competente per territorio

chiede di poter effettuare le analisi dei campioni prelevati dagli OSA in ambito PNCS e di essere inserito nell'elenco dei laboratori privati autorizzati pubblicato in Vetinfo.

A tal fine dichiara (barrare le caselle che corrispondono alla situazione attuale – le dichiarazioni saranno oggetto di verifica) che il laboratorio su indicato:

- E' in possesso di accreditamento in accordo alla norma ISO/IEC 17025
- E' in possesso di accreditamento per la metodica di isolamento di Salmonella in accordo alla norma ISO 6579-1:2017/Amd1:2020 per i campioni prelevati a livello della produzione primaria.
- E' in possesso di accreditamento per la metodica alternativa _____, validata in base al metodo di riferimento e certificata da una terza parte in base al protocollo definito nella norma EN/ISO 16140:2
- Partecipa regolarmente ai circuiti interlaboratorio ex art. 12.2 del Reg. (CE) 2160/2003 organizzati dal CRNS

Data ultima partecipazione: _____ Esito: _____

Metodiche oggetto del circuito _____

- Si impegna a mantenere nel tempo i requisiti previsti e a comunicare eventuali variazioni inerenti al possesso degli stessi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale è stata fatta la presente dichiarazione.

Si allega fotocopia del documento d'identità.

Data

Firma



Allegato 2

Piano Nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli 2025/2027

Programmazione regionale attività 2025

1. Premessa

La Salmonella spp. è l'agente batterico che causa la salmonellosi, una delle più comuni tossinfezioni alimentari in Europa. Esistono più di 2000 sierotipi di questo batterio, che può provocare malattie distinte in forme tifoidee o forme non tifoidee. In quest'ultimo gruppo, particolarmente importanti sono S. enteritidis e S. typhimurium, responsabili delle forme gastroenteriche nell'uomo.

Le infezioni da Salmonella spp. possono colpire sia l'uomo che gli animali, domestici e selvatici.

Dall'analisi dei dati del PNCS 2020-2024 si rileva anche a livello regionale una situazione epidemiologica tendenzialmente stabile e favorevole per quanto concerne la prevalenza dei gruppi positivi ai sierotipi rilevanti per tutte le categorie produttive. Al contrario, vi è evidenza di una tendenza all'aumento della prevalenza dei gruppi positivi per Salmonella spp. in particolare nei tacchini e nei polli da carne.

Alla luce di tali evidenze, nel presente Piano sono state introdotte importanti modifiche volte a rafforzare il sistema dei controlli, nonché intensificare le strategie di contenimento anche rispetto a sierotipi non rilevanti.

In particolare, il nuovo Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli (di seguito PNCS) per il triennio 2025-2027, che va a sostituire il precedente, introduce importanti novità per la gestione e la prevenzione dell'infezione.

Le principali modifiche, che delineano in particolare le strategie di controllo rinforzate per contenere l'incidenza della Salmonella, sono:

- Controllo ambientale obbligatorio in allevamenti di polli e tacchini da carne con positività recidiva per Salmonella spp.;
- Revisione dei criteri per la concessione della deroga per i controlli pre-macellazione dei gruppi di polli da carne;
- Revisione delle modalità di gestione dei gruppi di ovaiole positivi per sierotipi rilevanti in relazione anche ad eventuali altri gruppi presenti in allevamento;
- Obbligo di notifica dell'avvenuto campionamento da parte dell'Autorità Competente all'allevatore e, in caso di soccida, anche al soccidante;
- Obbligo esteso all'autocontrollo di impiego della scheda di campionamento prevista dai controlli ufficiali o l'impiego di sistema alternativo con pari livello di informazione;
- Obbligo per tutti i gruppi positivi per Salmonella spp. sia nel contesto dell'autocontrollo che del controllo ufficiale di identificare il sierotipo di Salmonella oggetto di isolamento.
- Necessità di garantire tempestività nella gestione dei campioni, analisi e comunicazione dei referti analitici relativi agli accertamenti previsti dal PNCS in particolare per specifiche categorie produttive (p.e. galline ovaiole).



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato 2

Nella seguente tabella si evidenziano i sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica :

Sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica	<i>Per i gruppi di riproduttori Gallus gallus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Salmonella Enteritidis</i>, • <i>Salmonella Typhimurium</i>, compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:- • <i>Salmonella Infantis</i> • <i>Salmonella Virchow</i>, <i>Salmonella Hadar</i>
	<i>Per i gruppi di ovaiole, polli da carne, tacchini da riproduzione e ingrasso</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Salmonella Enteritidis</i> • <i>Salmonella Typhimurium</i>, compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-

2. Obiettivi

L'obiettivo principale del PNCS è quello di garantire la salute pubblica attraverso il controllo di Salmonella nella produzione primaria.

Lo scopo del presente PNCS è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica.

Il PNCS è obbligatorio, su tutto il territorio regionale, per i gruppi degli allevamenti avicoli ordinari delle seguenti specie e orientamenti produttivi:

- riproduttori Gallus gallus;
- ovaiole Gallus gallus;
- polli da carne Gallus gallus;
- tacchini da riproduzione Meleagris gallopavo;
- tacchini da ingrasso Meleagris gallopavo.

Le attività di controllo del PNCS sono finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica che è pari:

- all'1% o meno per i gruppi di riproduttori e di polli da carne Gallus gallus e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso;
- al 2 % o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione.

2. Descrizione del patrimonio avicolo regionale

Al 30/04/2025 il patrimonio avicolo pugliese è costituito prevalentemente da allevamenti delle specie di *Gallus gallus* con circa l' 82%. Gli allevamenti di *Gallus gallus* sono quelli più rappresentati sul territorio pugliese, per un totale di 510 gruppi. L'unico allevamento di *Meleagris gallopavo*, registrato in Puglia, ha orientamento produttivo da carne, ricade nella Provincia di Bari ed ha una capacità massima di 250 capi.



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato 2

Su un totale di 378 allevamenti di *Gallus gallus* attivi, un n.181 è costituito da allevamenti di ovaiole dediti alla produzione di uova da consumo, n.188 da allevamenti di pollame da carne e un numero più esiguo n. 6 da allevamenti da riproduzione e n.3 da allevamenti svezzatori. La Provincia di Foggia è quella che detiene il maggior numero di allevamenti.

SPECIE	NUMERO ALLEVAMENTI	NUMERO GRUPPI	NUMERO CAPI
GALLUS GALLUS			
POLLAME DA CARNE	188	267	4.589.194
PRODUZIONE UOVA DA CONSUMO	181	234	990.431
RIPRODUTTORI	6	6	80.886
SVEZZAMENTO	3	3	44.561
TACCHINI (MELEAGRIS GALLOPAVO)			
POLLAME DA CARNE	1	0	0

Nella tabella seguente sono riportati gli stabilimenti che detengono specie *Gallus gallus* e *Meleagris gallopavo*, distribuiti per provincia al 30/04/2025.

PROVINCIA	GALLUS GALLUS				TACCHINI
	POLLAME DA CARNE / gruppi	OVAIOLE /gruppi	RIPRODUTTORI/ gruppi	SVEZZAMENTO	INGRASSO
BA	2 / 7 gruppi	45 / 76 gruppi			1
BAT		14 / 22 gruppi			
BR		17 / 30 gruppi		1	
FG	186 / 260 gruppi	29 / 22 gruppi	5 / 6 gruppi		
LE		66 / 72 gruppi	1	2	
TA		10 / 12 gruppi			

Per quanto riguarda i riproduttori, gli allevamenti si trovano prevalentemente nella Provincia di Foggia, mentre gli allevamenti di ovaiole sono distribuiti in tutte le Province pugliesi, con il maggior numero nella Provincia di Lecce, seguono le Province di Bari, Foggia, Brindisi, Barletta-Andria-Trani e Taranto. Gli allevamenti da carne si trovano principalmente in Provincia di Foggia.

Ad oggi, in riferimento alle diverse tipologie di allevamento ammesse per le galline ovaiole, il sistema a terra, è quello attualmente più diffuso in Regione Puglia, con 74 allevamenti per tale tipologia. Seguono l'allevamento in gabbia e l'allevamento all'aperto, rispettivamente con 52 e 65 allevamenti. Il modello biologico con 9 allevamenti, invece è applicato nelle sole Province di Foggia, Lecce e Bari.



Allegato 2

3. Controllo veterinario sistematico e programmazione

Il Servizio Veterinario effettua sistematicamente controlli in tutti gli allevamenti oggetto di PNCS, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal piano stesso ai sensi dell'art. 3.2 (c) - Regolamento (CE) N. 2160/2003. Le ispezioni e le visite sono finalizzate ad accertare l'applicazione corretta del PNCS, in particolare modalità e frequenza dei campionamenti in autocontrollo, storia dell'allevamento in termini di esiti analitici ottenuti nel contesto del PNCS, verifica della congruenza dei rapporti di prova rilasciati dai laboratori rispetto a quanto previsto dal PdAA, tempi intercorsi tra prelievo, inizio analisi e comunicazione dell'esito, gestione di eventuali positività.

Le verifiche comprendono inoltre:

- Controllo dei dati anagrafici e delle registrazioni in BDN.
- Controllo in SISalm (www.vetinfo.it) della corretta e completa registrazione dei campioni ufficiali e di quelli in autocontrollo nei tempi stabiliti.
- Verifica della presenza del PdAA e congruenza dello stesso rispetto all'esito della visita ispettiva.

La frequenza delle ispezioni è almeno annuale per le aziende autorizzate ad effettuare scambi intracomunitari.

Per le altre tipologie aziendali la frequenza è modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio, ovvero può essere effettuata con frequenza inferiore o superiore all'anno a discrezione del SV.

Per la valutazione del rischio, il SV considera parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche dei gruppi di avicoli presenti in azienda, pregresse non conformità, riscontro reiterato di Salmonella in cicli successivi, anche riferibili a sierotipi non rilevanti, andamenti discordanti tra i risultati dei controlli effettuati in autocontrollo e quelli in regime di controllo ufficiale ed altri criteri ritenuti rilevanti dalla AC locale.

Il SV elabora un verbale relativamente alle visite effettuate in cui sono indicati gli obiettivi, i risultati del controllo, se del caso, le azioni, con tempistiche, che l'OSA deve adottare ed eventuali sanzioni.

Una copia del verbale redatto è consegnata all'OSA.

Per favorire la tracciabilità delle verifiche sull'attuazione dei PNCS, il SV inserisce tale relazione in SISalm. Per ogni gruppo riscontrato positivo a qualsiasi Salmonella, sia da campionamento ufficiale e sia da autocontrollo, i laboratori che hanno effettuato la sierotipizzazione devono inviare al Centro di riferimento Nazionale per l'Antibioticoresistenza almeno un isolato per ciascun sierotipo di Salmonella riscontrato.

Il campionamento ufficiale è effettuato almeno due volte l'anno dal SV in tutti gli incubatoi presenti sul territorio di competenza. Occorre programmare il campionamento in periodi di maggiore attività dell'incubatoio.

Il campionamento ufficiale è effettuato in tutti i gruppi di riproduttori e in una selezione di gruppi di ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso, secondo la programmazione riportata nella tabella seguente riferita ai dati presenti in BDN avicoli al 30/04/2025.



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato 2

<p>Riproduttori <i>Gallus gallus</i></p>	<p>In tutti i gruppi in deposizione almeno 2 volte durante il loro ciclo produttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'inizio del periodo di produzione • verso la fine del ciclo produttivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC • Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per Salmonelle rilevanti • Controllo in allevamento in caso di positività per Salmonelle rilevanti in incubatoio, sia in autocontrollo, che a seguito di controllo ufficiale
<p>Ovaiole totale n.85 suddivisi per : BA n.26, BAT n.8, BR n. 8, FG n.18, LE n.21, TA n.4</p>	<p>In un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi. Il campionamento è effettuato nel gruppo più vicino alla fine del ciclo produttivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo nei gruppi di 24 +/- 2 settimane di età ospitati in capannoni in cui era stata isolata precedentemente <i>S. Enteritidis</i> e/o Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo in ogni caso di sospetta infezione da Salmonella sulla base dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui alla Direttiva 2003/99/CE, art. 8, o nei casi in cui l'AC lo ritenga appropriato, utilizzando il protocollo di campionamento definito dal Regolamento (CE) N. 2160/2003, Allegato II- D 4b definito dal Regolamento (CE) N. 2160/2003, Allegato II- D 4b • Controllo in tutti gli altri gruppi presenti in allevamento nel caso siano state individuate Salmonelle rilevanti in un gruppo • Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC • Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica)
<p>Polli da carne Totale 188 suddivisi per BA n. 2, FG n.186</p>	<p>Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 5000 polli, il campionamento ufficiale è effettuato in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi autorizzati nel PdAA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo per richiesta deroga da parte del responsabile dell'allevamento • Controllo nei casi ritenuti opportuni dalla AC • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per salmonelle non rilevanti in gruppi recidivi
<p>Tacchini da ingrasso BA n. 1 (capacità strutturale 250)</p>	<p>Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 500 animali, il campionamento ufficiale è effettuato in un gruppo all'anno entro 3 settimane dalla data di macellazione (oppure entro 6 settimane nei casi autorizzati nel PdAA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nei casi ritenuti appropriati dalla AC Controllo ambientale dell'avvenuta pulizia e disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o Typhimurium (inclusa la sua variante monofasica) • Controllo ambientale dell'efficacia della pulizia e disinfezione dei locali a seguito di positività per salmonelle non rilevanti in gruppi recidivi



Allegato 2

4. Gestione comunicazioni/flusso dati e misure sanitarie a seguito di positività a salmonelle rilevanti per la salute pubblica in incubatoio/allevamento di riproduttori

Il Ministero della Salute con la nota prot. n. 15426-26/05/2025-DGSAF-MDS-P ha trasmesso un protocollo con lo scopo di definire ruolo e compiti delle AC a seguito di evidenze di positività a sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica, siano esse a seguito di autocontrollo che controllo ufficiale, in incubatoio o allevamento di riproduttori, così come definiti nel PNCS, che rappresentano punti nevralgici per la diffusione del patogeno verso gli allevamenti a valle (galline ovaiole, polli e tacchini da carne). L'evidenza della positività in un allevamento di riproduttori e/o in un incubatoio esita spesso in un impatto estremamente elevato con il coinvolgimento di diverse aree geografiche e numerosi allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti; si rende quindi necessaria la rapida attivazione di un sistema coordinato di gestione delle comunicazioni, rintracci, flusso dei dati e misure sanitarie ai fini del contenimento dell'impatto sanitario ed economico.

Il protocollo definisce che il coordinamento del sistema operativo sia di competenza della AC regionale/provinciale in cui è collocata l'azienda ove è stata identificata la positività, la quale, avvalendosi del supporto tecnico dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale/provinciale, ove presente, opera in stretta collaborazione con il Ministero della Salute, Ufficio 3 ex DGSAF (AC centrale - Ministero) e il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (CRNS c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie). Di seguito sono elencate le attività in carico alle diverse figure coinvolte nel sistema operativo di gestione delle positività.

- **La AC regionale/provinciale con ruolo di coordinamento:**
 - Fatto salvo quanto già previsto dal Piano nazionale delle salmonellosi e in capo agli operatori, ai laboratori e alle ACL (registrazioni in SIS, in SIMAN), informa senza indugi della positività a salmonelle rilevanti l'AC centrale e il CRNS;
 - Coordina le azioni sanitarie sul territorio di competenza;
 - In collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale/provinciale, raccoglie i dati di trace-back (nel caso di positività rilevata in incubatoio) e trace-forward (in caso di positività rilevata in incubatoio e/o allevamento);
 - Trasferisce alle AC regionali/provinciali i dati relativi alle indagini di trace-back e trace-forward finalizzate ad identificare gli stabilimenti a rischio e contestualmente comunica i controlli da effettuare sugli stabilimenti oggetto di rintraccio definiti in accordo al Piano nazionale delle salmonellosi e sulla base delle indicazioni del Mds e del CRNS;
 - Raccoglie, con il supporto del Ministero e del CRNS, i dati relativi alle azioni intraprese dalle AC regionali/provinciali ed i dati relativi alle risultanze analitiche conseguenti agli eventuali campionamenti straordinari effettuati;
 - Trasferisce i dati raccolti al Ministero e al CRNS.

**REGIONE
PUGLIA**

Allegato 2

- **La AC regionale/provinciale destinataria delle informazioni di trace-back/trace-forward (da applicarsi anche da parte della AC regionale/provinciale con ruolo di coordinamento):**
 - Informa, ove coinvolte, le ACL del territorio di competenza e trasferisce i controlli sanitari definiti dall'AC regionale/provinciale che ha il ruolo di coordinamento;
 - Coordina le azioni sanitarie di spettanza della/e ACL del territorio di competenza;
 - In collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale/provinciale, raccoglie i dati relativi alle azioni intraprese dalle ACL ed i dati relativi alle risultanze analitiche conseguenti agli eventuali campionamenti straordinari effettuati sia presso gli allevamenti che presso le altre fasi della produzione;
 - Trasferisce i dati raccolti ad AC con ruolo di coordinamento e per conoscenza a Ministero e CRNS;
 - Sollecita il rapido aggiornamento/verifica dei sistemi informativi Sisalm e Siman da parte delle ACL.

- **Il Ministero della Salute, Ufficio 3 ex DGSAF:**
 - Fornisce supporto alle AC con ruolo di coordinamento;
 - Diffonde, se del caso, attraverso mail/note, le misure sanitarie di controllo concordate con il CRNS e la AC regionale/provinciale con ruolo di coordinamento;
 - Informa eventuali altri uffici del Ministero.

- **Il CRNS:**
 - Supporta AC con ruolo di coordinamento e Ministero della Salute;
 - Informa, se del caso, i laboratori degli IIZZSS;
 - Supporta i laboratori degli IIZZSS nella tipizzazione/caratterizzazione degli isolati;
 - Supporta le AC nella valutazione degli esiti analitici rilasciati dai laboratori ufficiali e privati;
 - Condivide con ISS (Enter-Net) i dati relativi alle caratteristiche fenotipiche e genomiche del ceppo di Salmonella isolato presso l'incubatoio/allevamento al fine di permettere la rapida individuazione di isolati clinici con le medesime caratteristiche;
 - Produce report indirizzati a Ministero e AC regionale/provinciale con ruolo di coordinamento e alle altre AC regionali/provinciali eventualmente coinvolte, relativi alle risultanze analitiche dei ceppi isolati/conferiti da altri laboratori nell'ambito dell'indagine.

- **I laboratori ufficiali e privati cui vengono conferiti campioni:**
 - Gestiscono i campioni coerentemente con quanto previsto dal Piano Nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli e normativa vigente;
 - Nel caso di impedimenti ad effettuare la sierotipizzazione degli isolati e/o la discriminazione dei ceppi vaccinali dai ceppi di campo e/o in caso di dubbi o difficoltà analitiche, contattano senza indugi il CRNS;



Allegato 2

- Rilasciano e comunicano gli esiti delle analisi alla ACL competente per territorio non appena disponibili;
- Trasmettono tempestivamente gli isolati al CRNS per successive caratterizzazioni e/o trasmettono al CRNS previ accordi, le sequenze ottenute attraverso analisi WGS.

